



Landesbeirat für Kommunikationswesen
Comitato provinciale per le comunicazioni
Consulta provinciale per les comunicaziuns

TÄTIGKEITSBERICHT 2009
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2009



Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsëi d'la Provinzia autonoma de Bulsan

TÄTIGKEITSBERICHT 2009
LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2009
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

39100 Bozen | Italienallee 17
39100 Bolzano | Corso Italia, 17

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172
info@kommunikationsbeirat-bz.org
info@comprovcomunicazioni-bz.org
www.kommunikationsbeirat-bz.org
www.comprovcomunicazioni-bz.org

März 2010
Marzo 2010

LANDESBEIRAT FÜR KOMMUNIKATIONSWESEN

Tätigkeitsbericht 2009

(Art. 5, Absatz 5 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, abgeändert durch das Landesgesetz vom 10.07.2007, Artikel Nr. 20;)

Genehmigt auf der Sitzung vom 24. Februar 2010

Zusammensetzung

eingesetzt am 18. März 2009

Präsident

Dr. Hansjörg Kucera

Vizepräsident

Ezio Zermiani

Mitglieder

Dr. Margaret Brugger
Georg Viehweider
Dr. Gunter Waibl
Ivo Walpoth

COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Relazione sull'attività svolta 2009

(art. 5, comma 5 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, modificata con la legge provinciale del 10.07.2007, articolo n. 20;)

approvata nella seduta del 24 febbraio 2010

Composizione

insediatisi il 18 marzo 2009

Presidente

Dott. Hansjörg Kucera

Vicepresidente

Ezio Zermiani

Componenti

Dott.ssa Margaret Brugger
Georg Viehweider
Dott. Gunter Waibl
Ivo Walpoth

INHALT
INDICE

Einleitung	5	Introduzione	5
Zusammenfassender Rückblick	7	Resoconto riassuntivo	7
Ausübung der delegierten Befugnisse	10	Adeempimenti in attuazione delle funzioni delle delegate	10
Europawahlen vom 06. und 07. Juni 2009	12	Elezioni del parlamento europeo del 06 e 07 giugno 2009	12
Volksabstimmung vom 25. Oktober 2009	15	Referendum del 25 ottobre 2009	15
Schlussfolgerungen	16	Conclusioni	16
Anlagen	17	Allegati	17

EINLEITUNG

Dieser Bericht erläutert zusammenfassend die vom Landesbeirat für Kommunikationswesen im Laufe des Jahres 2009 durchgeführten Tätigkeiten.

Bis zum 31. März jeden Jahres muss der Landesbeirat für Kommunikationswesen dem Landtagspräsidium, der Landesregierung sowie der staatlichen Aufsichtsbehörde einen Bericht über seine Tätigkeiten im vorhergehenden Jahr vorlegen.

Wie die übrigen Kommunikationsbeiräte erfüllt auch der Südtiroler Landesbeirat eine zweifache Funktion: einerseits hat er als Organ der Autonomen Provinz Bozen vor allem beratende Aufgaben für den Landtag und die Landesregierung wahrzunehmen, andererseits wird er als Organ der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen zur Ausübung übertragener Befugnisse auf örtlicher Ebene eingesetzt. Diese Befugnisse sind den Kommunikationsbeiräten durch eine einschlägige Konvention übertragen worden, deren Inhalte mit dem Rahmenvertrag vom 25. Juni 2003 von der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der autonomen Regionen und Provinzen sowie der Konferenz der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der Autonomen Provinzen Bozen und Trient genehmigt und mit dem neuen Rahmenvertrag vom 4. Dezember 2008 erweitert wurden (siehe Anlagen Nr. 1, 2, 3, 4).

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, Autonomer Provinz Bozen und Landesbeirat für Kommunikationswesen wurde am 7. Dezember 2007 unterzeichnet und ist am 1. März 2008 in Kraft getreten (siehe Anlage Nr. 5). Sie hat eine dreijährige Laufzeit und sieht die Übertragung von Befugnissen in vier Sachbereichen vor:

- 1) Schutz von Minderjährigen im Rundfunkwesen;
- 2) Untersuchungstätigkeit hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
- 3) Überwachung der Veröffentlichung und Verbreitung von Umfrageergebnissen;
- 4) Durchführung des obligatorischen Schlich-

INTRODUZIONE

La presente relazione illustra in sintesi il quadro delle attività che il Comitato provinciale per le comunicazioni della Provincia Autonoma di Bolzano ha svolto nel corso del 2009.

Si tratta di un adempimento annuale, in quanto il Comitato provinciale per le comunicazioni è tenuto a presentare tale relazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le attività.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni, al pari degli altri Comitati, opera nella duplice veste di organo della Provincia autonoma – per conto della quale, con riferimento sia al Consiglio che alla Giunta, svolge soprattutto funzioni consultive – e di organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio sul territorio di funzioni delegate. Le funzioni delegate sono conferite ai Corecom attraverso la sottoscrizione di una specifica convenzione, i cui contenuti sono stati approvati con l'Accordo-Quadro stipulato in data 25 giugno 2003 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e ampliati con un nuovo Accordo – Quadro, stipulato il 4 dicembre 2008 (vedi allegati n. 1, 2, 3, 4).

La convenzione tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Provincia Autonoma di Bolzano e Comitato provinciale per le comunicazioni, stipulata il 7 dicembre 2007 e divenuta operativa il 1° marzo 2008 (vedi allegato n. 5), è di durata triennale e delega funzioni su quattro materie:

- 1) Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo;
- 2) Funzioni istruttorie in riferimento al diritto di rettifica sul sistema radiotelevisivo locale;
- 3) Vigilanza sulla diffusione dei sondaggi;
- 4) Svolgimento della fase del tentativo di concili-

tungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

Der Landesbeirat für Kommunikationswesen nimmt auch weitere Funktionen wahr, und zwar im Auftrag folgender Behörden:

- a) des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung bei der Erstellung der Rangliste für die Zuerkennung von Beiträgen für lokale Fernsehsender;
- b) der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen bei der Überwachung der Bestimmungen zur Gewährleistung der politischen Kommunikation und des gleichberechtigten Zugangs der Parteien und wahlwerbenden Formationen zu den Medien besonders in Wahlzeiten;
- c) der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen bei der Organisation von Wahlkampfveranstaltungen und Wahlkampfsendungen im lokalen RAI-Programm.

liazione obbligatorio tra operatori di telecomunicazione e utenti.

Il Comitato provinciale per le comunicazioni esercita altresì le funzioni richieste:

- a) dal Ministero dello Sviluppo Economico, in particolare predisponendo la graduatoria per l'attribuzione dei contributi all'emittenza televisiva locale;
- b) dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'applicazione delle norme a tutela della comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi d'informazione a livello di sistema radiotelevisivo locale in periodo e elettorale ed ordinario;
- c) dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in ordine all'organizzazione delle Tribune politiche provinciali della RAI.

ZUSAMMENFASSENDE RÜCKBLICK

Mit den Landtagswahlen vom 26. Oktober 2008 verfiel auch der Landesbeirat für Kommunikationswesen, der ab diesem Zeitpunkt und bis zur Bestellung des neuen Landesbeirates nur mehr geschäftsführend im Amt verblieb und aus diesem Grund auch nicht das Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2010 ausarbeiten und beschließen konnte. Die konstituierende Sitzung des neuen Landesbeirates erfolgte am 18. März 2009: fünf Mitglieder des bisherigen Landesbeirates wurden bestätigt (Präsident Dr. Hansjörg Kucera, Dr. Margaret Brugger, Georg Viehweider, Dr. Gunther Waibl und Ivo Walpoth), der bisherige Vizepräsident Dott. Angelo Agostini wurde durch Ezio Zermiani ersetzt. Unabhängig von der Neubestellung wurden ohne Unterbrechung alle Befugnisse wahrgenommen, die durch die Konvention vom 7. Dezember 2007 zwischen der Aufsichtsbehörde und der autonomen Provinz Bozen dem Landesbeirat übertragen wurde. Die vorgesehene Herausgabe einer Broschüre – mit dem Ziel, die Aufgaben des Kommunikationsbeirates der Bevölkerung noch bekannter zu machen – wurde auf das Jahr 2010 aufgeschoben, weil zur Zeit neue Logos für den Landtag und die bei ihm angesiedelten Institutionen, also auch für den Kommunikationsbeirat, ausgearbeitet werden.

Neben der Wahrnehmung der von der Aufsichtsbehörde delegierten Befugnisse, vor allem der Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor, standen drei Ereignisse im Mittelpunkt der Tätigkeit während des Jahres 2009:

- die Europawahlen vom 06. und 07. Juni 2009;
- die Volksabstimmung in Südtirol vom 25. Oktober 2009;
- der Übergang von der analogen zur digitalen Übertragungstechnik im Fernsehen.

Was diesen letzten Punkt betrifft, hat der Landesbeirat für Kommunikationswesen diesen technisch komplexen Prozess mitbegleitet, wobei dem zuständigen Ministerium mit dem Gebietssinspektorat, der Rundfunkanstalt RAS, der RAI und den damit befassten Behörden der Landesverwaltung naturgemäß das Hauptgewicht der Arbeit zufiel. Zum Auftakt der Übergangsphase wurde am 2. Oktober 2009 von diesen Behörden

RESOCONTO RIASSUNTIVO

Con le elezioni amministrative del 26 ottobre 2008 si è concluso anche il periodo di carica del Comitato provinciale per le comunicazioni che, da quel momento e fino alla nomina del nuovo Comitato, resta in carica solo per gli affari correnti e perciò non ha potuto elaborare e approvare il progetto programmatico per il 2010. La seduta costituente del nuovo Comitato ha avuto luogo il 18 marzo 2009: cinque componenti del precedente Comitato sono stati confermati (presidente Hansjörg Kucera, dott.sa Margaret Brugger, Georg Viehweider, dott. Gunther Waibl e Ivo Walpoth); il vicepresidente uscente dott. Angelo Agostini è stato sostituito da Ezio Zermiani. Indipendentemente dalla nuova composizione, sono state esercitate senza interruzione tutte le competenze delegate al Comitato con la convenzione del 7 dicembre 2007 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Provincia autonoma di Bolzano. La prevista pubblicazione di un opuscolo per rendere le attività del Comitato più note alla cittadinanza è stata rinviata al 2010, a motivo dell'elaborazione in corso dei nuovi loghi per il Consiglio provinciale e le istituzioni collocate presso di esso, dunque anche per il Comitato per le comunicazioni.

Oltre all'esercizio delle competenze delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – soprattutto la conciliazione nel settore telefonico – tre fatti sono stati al centro dell'attività del Comitato nel 2009:

- le Elezioni Europee del 6 e 7 giugno 2009;
- il Referendum in Alto Adige del 25 ottobre 2009;
- il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale nella trasmissione dei programmi televisivi.

Riguardo all'ultimo punto, il Comitato per le comunicazioni ha accompagnato questo complesso processo tecnico; naturalmente, però, la parte maggiore del lavoro è spettata al competente Ministero e al relativo Ispettorato Territoriale, alla Radiotelevisione azienda speciale (RAS), alla RAI, e alle competenti autorità dell'amministrazione provinciale. Ad inizio della fase di passaggio queste autorità hanno organizzato, il 2

eine Tagung abgehalten, an der auch Vizeminister Paolo Romani teilnahm. Der auf dieser Tagung ausgedrückte Wunsch nach einem reibungslosen Übergang ging weitgehend in Erfüllung. Nach den ersten Wochen, die vor allem beim Empfang der RAI-Programme einige Schwierigkeiten bereiteten, konnte der Übergang erfolgreich abgeschlossen werden, bis auf einige sporadische Bildstörungen in fast allen Programmen, die aber bei Drucklegung dieses Tätigkeitsberichtes fast zur Gänze behoben werden konnten.

Bei den zwei vorhin erwähnten Wahlen kam der Landesbeirat für Kommunikationswesen seinen gesetzlich vorgeschriebenen Verpflichtungen nach, wie dies im Einzelnen in den entsprechenden folgenden Kapiteln erläutert wird.

Neben diesen drei Aufgaben nahm der Landesbeirat für Kommunikationswesen im Rahmen seiner institutionellen Tätigkeiten eine ganze Reihe von weiteren Verpflichtungen wahr:

- in mehreren Aussprachen mit Vertretern der zuständigen öffentlichen und halböffentlichen Behörden und Körperschaften wurden Probleme des Kommunikationswesens behandelt, insbesondere mit Landeshauptmann Luis Durnwalder, Landtagspräsidenten Dieter Steger, der Postpolizei, der Rundfunkanstalt RAS, dem Verband der Privatsender ART und dem Gebietsinspektorat des Kommunikationsministeriums, mit deren neuer Direktorin Dr. Carmela Smargiassi der Kontakt aufgenommen wurde.
- in Zusammenarbeit mit dem Verband der Privatsender ART wurde der Entwurf einer Durchführungsbestimmung an die Landesregierung weitergeleitet, die im Sinn des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, Art. 8 die Förderung für „besonders wertvolle Sendungen und Programme über spezifische Probleme in Südtirol“ ermöglichen soll. Der Entwurf liegt als Anlage Nr. 6 diesem Rechenschaftsbericht bei.
- der Kontakt mit der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (unter anderem auch anlässlich der Vorlage des Jahresberichts durch den Präsidenten Corrado Calabrò in der Abgeordnetenversammlung am 07. Juli) wurde gepflegt, vor allem auch dank der guten Zusammenarbeit mit der zuständigen Abteilungsdirektorin im Kabinettsamt Ma-

ottobre 2009, un convegno cui ha partecipato anche il Viceministro Paolo Romani. Il desiderio, espresso in quella sede, di un passaggio senza problemi dal vecchio al nuovo sistema si è in gran misura realizzato. Nelle prime settimane ci sono state delle difficoltà soprattutto nella ricezione dei programmi della RAI, dopodiché si è potuto concludere con successo il passaggio, a parte parecchi problemi e disturbi sporadici dell'immagine in quasi tutti i programmi, peraltro superati ultimamente quasi totalmente.

In occasione delle due elezioni succitate il Comitato per le comunicazioni ha adempiuto gli obblighi di legge, come risulta in dettaglio dai capitoli seguenti.

Oltre ai tre punti succitati il Comitato ha svolto tutta una serie di altre attività, nell'ambito dei propri compiti istituzionali:

- in diversi colloqui con rappresentanti delle competenti autorità ed enti pubblici e semi-pubblici sono stati discussi problemi nell'ambito delle comunicazioni, soprattutto col presidente della Provincia Luis Durnwalder, il presidente del Consiglio provinciale Dieter Steger, la Polizia postale, la Radiotelevisione azienda speciale (RAS), l'Associazione radiotelevisiva altoatesina (ART) e l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle comunicazioni, con la cui nuova direttrice dott.sa Carmela Smargiassi il Comitato ha già preso contatto.
- in collaborazione con l'Associazione radiotelevisiva altoatesina (ART) è stata elaborata e trasmessa alla Giunta provinciale la bozza di una norma d'attuazione che permetta, ai sensi della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, articolo 8, la concessione di contributi per "trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige" (vedi allegato n. 6).
- il contatto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (fra l'altro in occasione della presentazione della relazione di attività da parte del presidente Corrado Calabrò dinanzi alla Camera dei deputati il 07 luglio, e soprattutto grazie anche alla proficua collaborazione con la Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto Maria Pia Caruso); inoltre il contatto con tutti gli altri

ria Pia Caruso. Außerdem wurde die Verbindung mit allen übrigen Regionalbeiräten für das Kommunikationswesen im Rahmen von insgesamt 10 Präsidententreffen („Conferenza nazionale dei Corecom“) gehalten;

- termingerecht wurden beim Kommunikationsministerium alle erforderlichen Unterlagen zur Gewährung der vom Gesetz vorgesehenen Förderbeiträge für Lokalfernsehsender eingereicht. In Südtirol kam im Jahr 2009 als einziger Bewerber der Sender „Video 33“ zum Zug;
- der Beirat selbst kam zu insgesamt acht Sitzungen zusammen;
- außerdem nahmen der Präsident des Landesbeirates und die Sekretärin Silvia Pichler an mehreren von der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen organisierten Fortbildungskursen teil.

comitati regionali per le comunicazioni, nell'ambito di complessivamente 10 Conferenze nazionali dei Corecom;

- al Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni è stata presentata entro i termini l'intera documentazione richiesta per la concessione dei contributi alle televisioni locali previsti dalla legge. Nel 2009 in Alto Adige una sola emittente, „Video 33“, ha ottenuto il contributo;
- nel corso dell'anno il Comitato ha tenuto complessivamente otto sedute;
- inoltre il Presidente del Comitato e la Segretaria Silvia Pichler hanno preso parte a diversi corsi di formazione organizzati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

AUSÜBUNG DER DELEGIERTEN BEFUGNISSE

Die Konvention zwischen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen und Autonome Provinz Bozen ist am 1. März 2008 in Kraft getreten. Das heißt, dass der Landesbeirat für Kommunikationswesen nun in die Lage versetzt worden ist, die ihm von der Aufsichtsbehörde übertragenen Zuständigkeiten tatsächlich auszuüben, insbesondere jene zur Durchführung des Schlichtungsversuches zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern.

Die Bevölkerung hat auf die Möglichkeit, Probleme im Telefonbereich über ein Schlichtungsverfahren zu behandeln, sehr positiv reagiert.

Bislang ist die Schlichtungstätigkeit ohne größere Probleme ausgeübt worden. Die Eingaben sind nicht so zahlreich, dass deren Abwicklung für unser Büro Schwierigkeiten verursacht hätte. Dies ist auch dem Engagement unserer Sekretärin Silvia Pichler zu verdanken, die am 13. Oktober 2008 von der Teilzeit- auf die Vollzeitarbeit gewechselt hat.

Außerdem hat der Landesbeirat einen Vertrag, der vom 1. Jänner bis zum 30. November 2009 lief, mit Dr. Hansjörg Dell'Antonio als Schlichter abgeschlossen.

Was die Schlichtungstätigkeit im Telefonsektor betrifft, hatte der Landesbeirat in seinem Tätigkeitsbericht über das Jahr 2008 darauf verwiesen, dass viele der Streitfälle schon im Vorfeld zwischen den jeweiligen Telefongesellschaften und den Kunden gelöst werden könnten, zum Nutzen beider Parteien und zur Entlastung der Schlichtungstätigkeit. Mit Befriedigung nimmt der Landesbeirat zur Kenntnis, dass die „Telecom Italia“ in der Zwischenzeit diesen Weg eingeschlagen und ihre Mitarbeit bei der Schlichtungstätigkeit auf eine neue Basis gestellt hat. Die neue Ausrichtung wurde dem Landesbeirat auf einem Treffen mit der „Telecom Italia“ am 15. April 2009 erläutert und auf einer anschließenden von der Telecom gesamtstaatlich organisierten Tagung in Rom noch einmal vorgestellt.

Die Auswirkungen dieser neuen Betriebspolitik

ADEMPIMENTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DELLE DELEGATE

La convenzione tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Provincia autonoma di Bolzano è entrata in vigore il 1° marzo 2008. Conseguentemente il Comitato provinciale per le comunicazioni è stato messo nelle condizioni di attivare l'esercizio concreto delle deleghe ad esso conferite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con particolare riguardo a quella relativa al tentativo di conciliazione delle controversie tra cittadini ed operatori della comunicazione.

La popolazione del nostro territorio, purché piccolo, ha accolto con soddisfazione la possibilità di poter tentare la soluzione di problematiche inerenti alla telefonia.

L'attività di conciliazione si è svolta fino ad adesso senza grossi problemi, considerando anche il fatto che il numero delle istanze presentate non ha raggiunto livelli tali da mettere in crisi il lavoro svolto dal nostro ufficio, anche grazie alla bravura della Segretaria Silvia Pichler, che il 13 ottobre 2008 è passata dal lavoro part-time al lavoro a tempo pieno.

Inoltre il Comitato ha anche concluso un contratto col dott. Hansjörg Dell'Antonio, in base al quale egli ha svolto attività di conciliatore dal 1 gennaio al 30 novembre 2009.

Riguardo alla conciliazione nel settore telefonico il Comitato, nella sua relazione sull'attività nel 2008, aveva riportato che molti contenziosi avrebbero potuto essere risolti già in fase preliminare fra le società telefoniche e i clienti interessati, a vantaggio di entrambe le parti e diminuendo così il lavoro. Il Comitato prende atto con soddisfazione del fatto che nel frattempo la „Telecom Italia“ ha scelto di collaborare all'attività di conciliazione, e ha posto nuove basi in questo senso. Tale nuovo orientamento è stato illustrato al Comitato in un incontro con la Telecom tenutosi il 15 aprile 2009, ed è stato ribadito in un convegno nazionale organizzato dalla „Telecom Italia“ poco tempo dopo a Roma.

Gli effetti di questa nuova linea dell'azienda si

sind bereits jetzt deutlich spürbar und durchwegs positiv. Die anderen Telefongesellschaften haben sich noch nicht oder nur teilweise zu einer solchen Vereinfachung entschieden. In diesem Zusammenhang ist vor allem als negatives Beispiel die „British Telecom“ zu nennen, die bisher noch bei keiner einzigen Schlichtungssitzung anwesend war.

In der Anlage Nr. 7 wird ein statistischer Überblick über die Schlichtungstätigkeit im vergangenen Jahr gegeben.

notano già, e sono senz'altro positivi. Le altre società telefoniche non si sono ancora decise per questa semplificazione, o lo hanno fatto solo in parte. Al riguardo bisogna citare l'esempio negativo costituito dalla "British Telecom", che finora non è stata presente ad alcun incontro di conciliazione.

L'allegato n. 7 contiene la statistica sull'attività di conciliazione svolta nell'anno passato.

EUROPAWAHLEN VOM 06. UND 07. JUNI 2009

Das Gesetz vom 22. Februar 2000, Nr. 28 und der Selbstregulierungskodex laut Gesetz vom 6. November 2003, Nr. 313 (Dekret des Kommunikationsministers vom 8. April 2004) setzen sich zum Ziel, besonders zu Wahl – und Referendumszeiten den politischen Formationen einen gleichberechtigten Zugang zu den Medien zu gewährleisten. Die Verabschiedung der Detailbestimmungen über die Kriterien, an die sich private Medien bzw. die RAI halten müssen, obliegt der staatlichen Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Privatsender bzw. der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen für die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt.

Die Aufsichtsbehörde hat die entsprechenden Durchführungsverordnungen für die Wahlkampagne anlässlich der Europawahlen vom 06. und 07. Juni 2009 mit Beschluss Nr. 57/09/CSP erlassen.

Während der Wahlkampfzeiten hat der Landeskommunikationsbeirat die üblichen Kontrollfunktionen über das lokale Hörfunk- und Fernsehwesen ausgeübt, wobei er bei allfälligen Verletzungen der „par condicio“ eingegriffen hat. Was die Ausstrahlung von kostenlosen politischen Belangsendungen anbelangt, hat der Beirat – über die ihm zur Seite gestellte Unterstützungsstruktur – auch die notwendigen Ermittlungen und die Koordination zwischen der Nachfrage der politischen Formationen (MAG 3) und dem Angebot vonseiten der lokalen Fernseh- und Hörfunksender (MAG 1) geführt. Dabei hat der Landesbeirat für Kommunikationswesen folgende Aufgaben:

- Beschlussvorschlag über die Aufteilung der Finanzmittel für den Hörfunk bzw. für das Fernsehen;
- Annahme der Angebote der lokalen Sender, die den politischen Formationen Sendezeiten zur Verfügung stellen wollten (MAG 1);

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 06 E 07 GIUGNO 2009

Come è noto, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali (decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004), hanno la finalità di assicurare la parità di accesso dei soggetti politici ai mezzi di informazione durante le trasmissioni radiotelevisive e in particolare nei periodi interessati da consultazioni elettorali o referendarie. Il compito di emanare le norme di dettaglio, che individuano i criteri specifici ai quali debbono attenersi – rispettivamente – i mezzi di informazione privati e la RAI, spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per le emittenti private, e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto riguarda la concessionaria pubblica.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato le disposizioni di attuazione relative alla campagna elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo del 06 e 07 giugno 2009 con la deliberazione n. 57/09/CSP.

Nel periodo delle relative campagne elettorali il Comitato provinciale per le comunicazioni ha svolto, rispetto al sistema radiotelevisivo locale, i consueti compiti di vigilanza per intervenire su eventuali violazioni della par condicio e, attraverso la struttura di assistenza, i compiti di istruttoria e coordinamento tra la domanda dei soggetti politici (MAG 3) e l'offerta delle emittenti radiotelevisive locali (MAG 1) per la trasmissione di messaggi politici autogestiti gratuiti. In termini procedurali, per la gestione complessiva dei messaggi autogestiti gratuiti, l'ufficio ha svolto i seguenti adempimenti per la campagna elettorale:

- proposta di deliberazione del piano di riparto finanziario per stabilire la quota spettante alle radio e quella spettante alle televisioni;
- raccolta delle offerte delle emittenti locali interessate a mettere a disposizione dei soggetti politici i propri spazi di comunicazioni (MAG 1);

- Annahme der Anfragen jener politischen Formationen, die an der Ausstrahlung von kostenloser Wahlwerbung durch die lokalen Fernsehsender interessiert waren (MAG 3);
- Zusammenführen von Angebot und Nachfrage;
- Auslosungsverfahren in Anwesenheit der Vertreter der Sender über die Reihenfolge der Werbespots in den einzelnen Sendern für den ersten Wahlwerbungstag angebotenen Sendezeiten;
- Betreuung und Beratung für die Sender und die politischen Formationen während Wahlkampfzeit;
- Annahme am Ende des Wahlkampfes der von der jeweiligen politischen Formation und vom jeweiligen Sender gemeinsam unterzeichneten Erklärungen über die in Anspruch genommenen Sendezeiten;
- Überprüfung der Gültigkeit und Vollständigkeit der gemeinsamen Erklärungen;
- Endabrechnung zur Festlegung der den Sendern für die Ausstrahlung der Sendungen zurückzuerstattenden Beträge.
- raccolta delle richieste dei soggetti politici interessati alla messa in onda di spot elettorali gratuiti sulle emittenti radiotelevisive locali (MAG 3);
- incrocio dell'offerta con la domanda;
- espletamento della procedura di sorteggio alla presenza delle emittenti per stabilire l'ordine di uscita degli spot elettorali nel programma delle emittenti interessate;
- assistenza e consulenza alle emittenti e ai soggetti politici per tutto il periodo interessato dalla campagna elettorale;
- raccolta, al termine della campagna elettorale, delle attestazioni sottoscritte congiuntamente dal soggetto politico e dall'emittente, circa la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dai soggetti politici;
- verifica della validità e della completezza delle dichiarazioni congiunte;
- predisposizione del rendiconto finanziario che stabilisce i rimborsi spettanti alle emittenti quale corrispettivo per la messa in onda dei messaggi.

Der Landesbeirat für Kommunikationswesen hat auch mit der Direktion und der Chefredaktion der RAI Bozen bei der Organisation der Wahlkampfsendungen und der selbstverwalteten Wahlbelangsendungen zusammengearbeitet, wobei die letzteren Sendungen von der parlamentarischen Überwachungskommission für Hörfunk und Fernsehen geregelt werden.

Während des Wahlkampfes für die Europawahlen wurden von den fünf Sendern RF Radio 2000, Radio 2000 Edelweiß, Radio 2000 Stadtradio Bozen, Radio Die Antenne, Tele Radio Vinschgau insgesamt 3.623 selbstverwaltete Belangsendungen ausgestrahlt.

In den allermeisten Fällen wurden eventuell strittige Fragen mit den Medien im Vorfeld geklärt. In einem Fall musste allerdings die RAI – Sender Bozen durch ein Schnellverfahren dazu aufgefordert werden, eine Wiedergutmachungssendung zu senden, nachdem sie bei einer einstündigen Diskussionsrunde in deutscher Sprache eine Partei (im Gegensatz zu allen übrigen teilnehmenden Parteien) mit zwei statt mit einem Politiker vertreten sein ließ. Die anderen, dadurch benachteiligten Parteien erhielten die Gelegen-

Il Comitato provinciale per le comunicazioni ha inoltre collaborato con la direzione e redazione provinciale della RAI per l'organizzazione delle tribune elettorali e per i messaggi autogestiti inerenti le elezioni trasmessi dalla sede provinciale della RAI, disciplinati dalle specifiche disposizioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Nella campagna elettorale per le Elezioni del Parlamento Europeo hanno trasmesso complessivamente 3.623 MAG le cinque emittenti RF Radio 2000, Radio 2000 Edelweiß, Radio 2000 Stadtradio Bozen, Radio Die Antenne, Tele Radio Vinschgau.

Nella maggior parte dei casi, eventuali questioni controverse sono state chiarite preventivamente coi mezzi d'informazione. In un caso comunque si è dovuto ingiungere, con procedura d'urgenza, alla RAI - Sender Bozen di mettere in onda una trasmissione per compensare il fatto che in un dibattito di un'ora in lingua tedesca un partito era rappresentato da due politici, mentre tutti gli altri avevano un solo rappresentante. I partiti svantaggiati hanno così avuto possibilità di prendere posizione ancora una volta in una trasmissione

heit, zum Ausgleich in einer weiteren Sendung noch einmal Stellung nehmen zu können.

Abgesehen von dem oben erwähnten Zwischenfall bei der RAI verlief die Wahl insgesamt ordnungsgemäß. Der Landesbeirat für Kommunikationswesen konnte, wie schon erwähnt, sowohl mit den Medienvertretern als auch mit den politischen Formationen eine ganze Reihe kontroverser Punkte im Vorfeld klären.

successiva.

A parte il suddetto caso alla RAI, le elezioni si sono complessivamente svolte in modo ordinato. Come già spiegato, il Comitato per le comunicazioni è riuscito a risolvere preventivamente tutta una serie di punti controversi, sia coi rappresentanti dei mezzi d'informazione sia con le formazioni politiche.

VOLKSABSTIMMUNG VOM 25. OKTOBER 2009

Am 25. Oktober 2009 fand in Südtirol eine Volksabstimmung über fünf Gesetzentwürfe statt. Wie schon bei den Europawahlen überwachte der Landesbeirat dabei die Einhaltung der „par condicio“, auch wenn die entsprechende Verordnung der Aufsichtsbehörde erst am 14. Oktober 2009 im Amtsblatt der Republik veröffentlicht wurde (Verordnung Nr. 181/09/CSP). Unabhängig davon wurden aber in Anwendung des „par condicio“-Gesetzes zahlreiche strittige Fragen mit den Medien, ähnlich wie bei den Europawahlen, im Vorfeld geklärt. In zwei Fällen wurde allerdings ein Verfahren eingeleitet: einmal gegen die öffentliche Körperschaft Handelskammer und die beiden Tageszeitungen „Dolomiten“ und „Alto Adige“ wegen einer Beilage über den Bozner Flugplatz, dessen Finanzierung bei der Volksabstimmung zur Diskussion stand; und zum zweiten gegen die „ABD Airport“ (eine Gesellschaft im Besitz der Landesverwaltung) und die Tageszeitung „Dolomiten“ wegen einer ähnlichen Beilage über den Flugplatz.

In beiden Fällen wurde den Körperschaften und den jeweiligen Tageszeitungen die Verletzung des Artikels 9 des „par condicio“-Gesetzes vorgeworfen. In der Zwischenzeit hat die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen die Gesetzesverletzung bestätigt und der ABD Airport angeordnet (siehe Anlage Nr. 8), den entsprechenden Beschluss der Aufsichtsbehörde auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Die „Dolomiten“ hingegen ist von dem Vorwurf freigesprochen worden.

Das zweite Verfahren – jenes gegen die Handelskammer – war bei Drucklegung dieses Berichts noch nicht abgeschlossen.

REFERENDUM DEL 25 OTTOBRE 2009

Il 25 ottobre 2009 si è svolto in Alto Adige un Referendum su cinque disegni di legge. Come già per le elezioni europee, il Comitato ha controllato il rispetto della par condicio, anche se la relativa delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solo il 14 ottobre 2009 (n. 181/09/CSP). Indipendentemente da ciò, come anche per le Elezioni del Parlamento Europeo, molte questioni controverse riguardo all'applicazione della legge sulla par condicio sono state chiarite preventivamente con i mezzi d'informazione. In due casi però è stato avviato un procedimento: un caso ha coinvolto l'ente pubblico Camera di Commercio e i due quotidiani „Dolomiten“ e „Alto Adige“ per un allegato sull'aeroporto di Bolzano, il cui finanziamento era oggetto di quesito referendario; l'altro caso riguardava la „ABD Airport“ (società appartenente all'amministrazione provinciale) e il quotidiano „Dolomiten“, a causa di un simile allegato sull'aeroporto.

In entrambi i casi, agli enti e ai quotidiani coinvolti è stata contestata la violazione dell'articolo 9 della legge sulla par condicio. Nel frattempo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha confermato che vi è stata violazione della legge, e ha disposto la pubblicazione della relativa delibera dell'Autorità sul sito Internet della „ABD Airport“ (vedi allegato n. 8); il quotidiano „Dolomiten“ è stato invece assolto.

Il secondo procedimento, quello contro la Camera di commercio, non si era ancora concluso al momento della stampa della presente relazione.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Insgesamt blickt der Landesbeirat für Kommunikationswesen erneut auf ein befriedigendes Jahr zurück.

Die Unterzeichnung des neuen Rahmenabkommens zwischen den Regionen (Präsidentschaft und Regierung), den Autonomen Provinzen von Bozen und Trient (Präsidentschaft und Regierung) und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen am 4. Dezember 2008 (siehe Anlage Nr. 9) stellt allerdings die regionalen Beiräte für das Kommunikationswesen vor neue Herausforderungen. Unter anderem sieht dieses neue Rahmenabkommen die Übertragung weiterer Befugnisse an die Regionalbeiräte vor. Voraussetzung dafür ist allerdings die Unterzeichnung einer Zusatzkonvention zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, der jeweiligen Regionalverwaltung und des jeweiligen Regionalbeirates für Kommunikationswesen (in unserem Fall des Landesbeirates für Kommunikationswesen).

Im abgelaufenen Jahr haben eine ganze Reihe von Regionalbeiräten diesen Schritt getan und mit der Wahrnehmung dieser drei neuen Befugnisse begonnen. Der Landesbeirat für Kommunikationswesen setzt sich zum Ziel, baldmöglichst ebenfalls die neuen Befugnisse zu übernehmen. Voraussetzung dazu ist eine personelle Aufstockung um eine Arbeitskraft. Sowohl vom Landeshauptmann als auch vom Landtagspräsidenten liegt eine diesbezügliche Zusicherung vor, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Erweiterung des Aufgabenbereichs für den Landesbeirat für Kommunikationswesen verwirklicht werden kann. Abschließend ergreift der Landesbeirat für Kommunikationswesen die Gelegenheit, all jenen Behörden, mit denen er in der abgelaufenen Legislaturperiode zusammengearbeitet hat, für ihr Entgegenkommen zu danken, in der Hoffnung, dass die bisherige gute Zusammenarbeit auch weiterhin aufrecht erhalten bleibt.

Präsident des Landesbeirates für
Kommunikationswesen



Hansjörg Kucera

CONCLUSIONI

Complessivamente il Comitato provinciale per le comunicazioni può dirsi soddisfatto anche di quest'anno appena trascorso.

La firma del nuovo accordo quadro fra Regioni (Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali), Province autonome di Bolzano e di Trento (Presidenti dei Consigli e delle Giunte provinciali) e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avvenuta il 4 dicembre 2008 (vedi allegato n. 9), porrà i Comitati per le comunicazioni di fronte a nuove sfide. Quest'accordo quadro prevede fra l'altro il trasferimento di ulteriori competenze ai comitati stessi. A tal fine è però necessaria una convenzione aggiuntiva fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la relativa amministrazione regionale e il relativo Comitato regionale (nel nostro caso provinciale) per le comunicazioni.

Nel 2009 un gran numero di Comitati regionali ha fatto lo stesso passo, assumendo queste tre nuove competenze. Il Comitato provinciale per le comunicazioni si propone di assumere anche esso, quanto prima, le medesime competenze. Il requisito a tal fine è un ulteriore collaboratore o collaboratrice per il Comitato. I Presidenti sia della Provincia sia del Consiglio provinciale hanno dato assicurazione al riguardo; si può pertanto presumere che il Comitato potrà effettivamente assumere nuove funzioni. In conclusione, il Comitato provinciale per le comunicazioni coglie l'occasione per ringraziare della loro disponibilità tutte le Autorità con cui ha collaborato nella trascorsa legislatura, augurandosi che tale buona collaborazione continui anche in futuro.

Presidente del Comitato provinciale per le
comunicazioni



Hansjörg Kucera

ANLAGEN ALLEGATI

Anlage Nr. 1:

Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6

Anlage Nr. 2:

Änderung des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6

Anlage Nr. 3:

Geschäftsordnung des Landesbeirates für Kommunikationswesen

Anlage Nr. 4:

Vereinbarung über die Ernennung der Kommunikationsbeiräte

Anlage Nr. 5:

Konvention über die Ausübung der übertragenen Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens

Anlage Nr. 6:

Entwurf für eine Durchführungsbestimmung zur Förderung von „besonders wertvollen Rundfunkprogrammen“

Anlage Nr. 7:

Statistik über die Schlichtungstätigkeit im Telefontsektor

Anlage Nr. 8:

Verordnung der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen

Anlage Nr. 9:

Text des neuen Rahmenabkommens, unterzeichnet am 4. Dezember 2008

Allegato n. 1:

legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

Allegato n. 2:

modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6

Allegato n. 3:

regolamento interno del Comitato provinciale per le comunicazioni

Allegato n. 4:

intesa sull'istituzione dei Comitati regionali per le comunicazioni

Allegato n. 5:

convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni

Allegato n. 6:

bozza per una norma d'attuazione per la sovvenzione di "programmi radiotelevisivi di particolare valore"

Allegato n. 7:

statistica riguardante l'attività di conciliazione in materia di telecomunicazioni

Allegato n. 8:

delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato n. 9:

testo del nuovo Accordo- Quadro, stipulato in data 4 dicembre 2008

ANLAGE NR. 1**ALLEGATO N. 1****LANDESGESETZ
vom 18. März 2002, Nr. 6¹⁾****Bestimmungen zum Kommunikationswesen
und zur Rundfunkförderung****1. (Zielsetzung)**

(1) Das Land Südtirol fördert ein freies und pluralistisches Kommunikations- und Rundfunkwesen auf breitester Ebene, welches der kulturellen, sprachlichen und sozialen Vielfalt des Landes Rechnung trägt, eine demokratische Teilnahme sichert und zur Hebung des Informations-, Bildungs- und Unterhaltungsniveaus beiträgt.

(2) Das Land Südtirol wendet im Rahmen seiner Zuständigkeiten jene Abkommen und Verordnungen des Europarates und der Europäischen Union an, welche angesichts der Bedeutung des Kommunikationswesens für die europäische Integration, für die Förderung der Kultur der Volksgruppen, der Meinungsfreiheit und des Pluralismus den Zweck haben, die grenzüberschreitende Verbreitung von Rundfunksendungen und -programmen sowie Gemeinschaftsprojekten zu fördern.

2. (Landesbeirat für Kommunikationswesen)

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem Gesetz aufgezählt sind, ist beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für Kommunikationswesen, in der Folge als Beirat bezeichnet, errichtet. Dieser besteht aus sechs Fachleuten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens, der Information, des Fernmeldewesens und der Multimedia.

(2) Der Beirat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören - sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt - sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugstimmen abgeben. Die Zusammensetzung

**LEGGE PROVINCIALE
18 marzo 2002, n. 6¹⁾****Norme sulle comunicazioni e provvidenze in
materia di radiodiffusione****1. (Finalità)**

(1) La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

2. (Comitato provinciale per le comunicazioni)

(1) Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

(2) Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici,

zung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch ein Vertreter, welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können nicht unmittelbar wiedergewählt bzw. wiedernannt werden. Dieses Verbot gilt nicht für die Mitglieder des Beirates, welche ihre Funktion für weniger als zwei Jahre und sechs Monate ausgeübt haben.

(3) Sekretär ist ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler Landtages, der wenigstens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

(4) Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen jene Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht.

(5) Dem Vorsitzenden des Beirates steht eine monatliche Vergütung zu, wie sie von der Landesregierung laut Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist.

(6) Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des Beirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Kommissionsmitglieder vorgesehen sind.

(7) Für die Beschlussfähigkeit des Beirates

quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

(3) Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4) Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

(5) Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1/bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

(6) In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

(7) Per la validità delle sedute del Comitato è

ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder notwendig.

(8) Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.

3. (Unvereinbarkeit)

(1) Das Amt des Mitglieds des Beirats ist mit folgenden Ämtern unvereinbar:

a) politische Ämter:

- 1) Mitglied des Europäischen und des staatlichen Parlaments, der Regierung, der Regionalräte, der Landtage, der Gemeinderäte, der Regionalregierungen, der Landesregierungen oder der Gemeindeausschüsse,
- 2) Bürgermeister,
- 3) Mitglieder von Vorständen oder Direktionen öffentlicher Körperschaften mit oder ohne Gewinnabsichten, die von der Regierung, vom Parlament, von Regionalräten, Landtagen, Gemeinderäten, Regionalregierungen, Landesregierungen oder Gemeindeausschüssen ernannt werden,
- 4) gewählte oder vertretende Funktionäre in politischen Parteien;

b) Berufs- und Wirtschaftstätigkeiten:

- 1) Verwalter oder Bediensteter von öffentlichen oder privaten Unternehmen, der auf dem Gebiet des Rundfunkwesens, des Fernmeldewesens, der Werbung, der Verleger, auch im multimedialen Bereich, der Reichweitenerhebungen und Überwachung der Programmgestaltung, sei es auf staatlicher oder lokaler Ebene, tätig ist; Landesbediensteter,
- 2) aktiver Mitarbeiter oder Berater der in Ziffer 1) genannten Subjekte.

(2) Wer eine in Absatz 1 angeführte Tätigkeit ausübt, kann nicht zum Mitglied des Beirates ernannt werden. Wird während der Amtszeit festgestellt, dass eine dieser Tätigkeiten ausgeübt wird, so bewirkt dies den Verfall vom Amt.

necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

(8) Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. (Incompatibilità)

(1) La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

a) politiche:

- 1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- 2) sindaco;
- 3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
- 4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali:

- 1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
- 2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

(2) Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

4. (Aufgaben)

(1) Der Beirat

- a) berät das Land in allen Fragen des Kommunikationswesens,
- b) gibt Gutachten über Maßnahmen ab, die das Land zur Förderung der privaten lokalen Hörfunksender trifft, die gemeinnützige Sendungen gemäß Gesetz vom 6. August 1990, Nr. 223, ausstrahlen,
- c) unterbreitet dem Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Vorschläge in bezug auf die Ausstrahlung lokaler Sendungen,
- d) regelt den Zugang zu den Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt auf Landesebene,
- e) erarbeitet Vorschläge und Kriterien, auch auf Grund von zu diesem Zweck durchgeführten Untersuchungen, Forschungen und Beratungen, für die Inhalte der Vereinbarungen zwischen dem Land und der Außenstelle der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt bzw. den privaten lokalen Rundfunksendern, insbesondere, was die Sicherung eines störungsfreien Rundfunkempfangs bzw. einen unrechtmäßigen Frequenzgebrauch sowie eine unrechtmäßige Frequenzüberlagerung und die Ermittlung objektiver Einschaltquoten betrifft, und begleitet die Durchführung der genannten Vereinbarungen,
- f) nimmt die von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, N. 249, vorgesehenen Aufgaben wahr und arbeitet auf Anfrage mit dem Minister für das Kommunikationswesen, der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen sowie mit der parlamentarischen Kommission für die Rahmenrichtlinien und die Überwachung der Rundfunkdienste zusammen,
- g) übt die in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen fallenden Funktionen aus, die ihm von dieser im Sinne von Artikel 1 Absatz 13 des Gesetzes vom 31. Juli 1997, Nr. 249, auf Grund entsprechender Vereinbarungen übertragen werden.

4. (Compiti)

(1) Il Comitato:

- a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
- b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
- d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
- f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
- g) esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

5. (Programmierung der Tätigkeit)

(1) Der Beirat legt innerhalb 15. September eines jeden Jahres dem Landtagspräsidium und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen, beschränkt auf die von ihr delegierten Funktionen, einen Tätigkeitsplan samt entsprechendem Kostenvoranschlag zur Genehmigung vor.

(2) Die Gebarung der Ausgaben, die mit dem Betrieb des Beirates verbunden sind, erfolgt gemäß interner Verwaltungs- und Buchungsordnung des Landtages.

(3) Für die Auszahlung der Ausgaben bezüglich der Tätigkeit des Beirates ermächtigt der Landtagspräsident, zu Lasten der eigenen Bereitstellungen des Haushaltes des Landtages, Krediteröffnungen zugunsten eines bevollmächtigten Beamten, der unter den Bediensteten des Südtiroler Landtages bestimmt wird. Dieser Beamte nimmt die Zahlungen der Ausgaben gemäß der im Bereich der bevollmächtigten Beamten geltenden Landesbestimmungen und aufgrund der Anweisungen des Präsidenten des Beirates vor und unterbreitet die periodischen Abrechnungen der Ausgaben dem Beirat zur Genehmigung.

(4) Die Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen für die Ausübung der übertragenen Befugnisse gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe g) haben Zweckbestimmung und werden vom Landtagspräsidenten in den Haushalt des Landtages zusammen mit den damit verbundenen Ausgaben eingetragen; der Landtagspräsident unterrichtet den Landtag über die entsprechenden durchgeführten Haushaltsänderungen.

(5) Der Beirat legt dem Landtag und der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen innerhalb 31. März eines jeden Jahres einen Tätigkeitsbericht über das vorhergehende Jahr sowie über das Kommunikationssystem auf Landesebene vor, der auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

5. (Programmazione dell'attività)

(1) Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

(3) Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

(4) Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

(5) Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

6. (Struktur für den Landesbeirat und deren personelle Ausstattung)

(1) Bei der Ausübung seiner Funktionen bedient sich der Beirat einer eigenen beim Südtiroler Landtag errichteten Struktur, die vom Landtagspräsidium nach Anhören der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen näher bestimmt wird. Sie untersteht funktionell dem Beirat für Kommunikationswesen und arbeitet unabhängig von der restlichen Organisations- und Führungsstruktur des Landtags. Die Struktur, deren personelle Ausstattung nach Einholen des Gutachtens der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen festgelegt wird, kann auf jeden Fall die ständige oder zeitweilige Mitarbeit der Landtagsämter und für die Erledigung besonders komplexer und heikler Aufgaben die Beratung von Fachleuten und/oder die Mitarbeit anderer qualifizierter Personen, Einrichtungen oder Institutionen in Anspruch nehmen, wofür entsprechende Vereinbarungen abzuschließen sind.

7. (Gemeinsame Infrastrukturen für das Kommunikationswesen)

(1) Die vom Land Südtirol im Rahmen seiner Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens verfolgten Ziele richten sich nach den Grundsätzen, welche für das Kommunikationswesen, insbesondere von den Gesetzen vom 6. August 1990, Nr. 223, und vom 31. Juli 1997, Nr. 249, festgelegt sind. Zu diesem Zweck fördert das Land, im Einvernehmen mit dem Kommunikationsministerium und nach Anhörung der Interessierten, die Verwirklichung von gemeinsamen Infrastrukturen und Anlagen für öffentliche Rundfunkdienste, Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse und private Rundfunksender. Mit der Ausführung dieser Vorhaben sowie anderer Vorhaben auf dem Sachgebiet des Kommunikationswesens kann die Landesregierung den öffentlichen Rundfunkdienst des Landes betrauen.

6. (Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica)

(1) Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

7. (Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni)

(1) Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

7/bis. (Landesfachplan der Kommunikationsinfrastrukturen)

(1) Der Landesfachplan der Kommunikationsinfrastrukturen sieht die wesentlichen Übertragungsnetze und die Senderstandorte der öffentlichen und privaten Rundfunkdienste und der Kommunikationsdienste von öffentlichem Interesse vor.

(2) Der Plan wird, nach Anhörung von Experten, von der Landesregierung gemäß den Verfahren und im Sinne der Artikel 12 und 13 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, genehmigt.

(3) Das Anbringen von Sendeantennen und technischen Anlagen bedarf einer Ermächtigung. Das Anbringen von Sendeantennen kann auch aufgrund eines Mietvertrages oder sonstigen Rechtstitels zur Nutzung des Grundes oder der Infrastruktur beantragt werden.

(4) Falls die Errichtung innerhalb der Siedlungsgebiete verwirklicht werden soll, wird die Ermächtigung vom Bürgermeister der zuständigen Gemeinde, nach Anhörung der Landesagentur für Umwelt, erteilt.

(5) Falls die Errichtung außerhalb der Siedlungsgebiete verwirklicht werden soll, wird die Ermächtigung vom Landesrat für Raumordnung, nach Anhörung der Direktoren der Abteilung Natur und Landschaft, der Landesagentur für Umwelt und des gebietsmäßig zuständigen Bürgermeisters, erteilt.

(6) Die Gutachten laut den Absätzen 4 und 5 gelten als eingeholt, falls die endgültigen Projekte bereits bei der Genehmigung des Fachplanes überprüft wurden.

(7) Dem Empfänger der Ermächtigung ist die Verpflichtung auferlegt, Dritten, gegen angemessenes Entgelt, eine Mitbenutzung der Standorte für Kommunikationsdienste zu gewähren; es besteht außerdem die Verpflichtung, Infrastrukturen, die dem

7/bis. (Piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni)

(1) Il piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni prevede le reti principali di comunicazione ed i siti degli impianti trasmettenti delle emittenti pubbliche e private e dei servizi di comunicazione del servizio pubblico.

(2) Il piano è approvato dalla Giunta provinciale secondo le procedure ed agli effetti di cui agli articoli 12 e 13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, sentiti degli esperti in materia.

(3) L'installazione di antenne trasmettenti e di impianti tecnici è soggetta ad autorizzazione. L'installazione di antenne trasmettenti può essere richiesta anche in base ad un contratto di affitto o altro titolo di godimento dell'immobile o dell'infrastruttura.

(4) Qualora l'installazione sia da realizzarsi nell'ambito di insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, sentito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

(5) Qualora l'installazione sia da realizzarsi al di fuori degli insediamenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'assessore provinciale all'urbanistica, sentito il parere dei direttori delle Ripartizioni Natura e Paesaggio, dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro e del sindaco territorialmente competente.

(6) I pareri di cui ai commi 4 e 5 si intendono acquisiti in caso di progetti definitivi già esaminati in sede di approvazione del piano di settore.

(7) Al destinatario dell'autorizzazione è fatto obbligo di concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; è altresì fatto obbligo di demolire le infrastrutture non corrispondenti al piano e gli impianti non utilizzati. In caso

Fachplan nicht entsprechen, und ungenutzte Anlagen abzubrechen. Im gegenteiligen Fall wird der Standort einschließlich der Infrastrukturen gegen Erstattung der entstandenen Kosten in das Eigentum des Landes übertragen.

(8) Die Kommunikationsinfrastrukturen können vom Land auch durch private Unternehmen oder Landesanstalten verwirklicht werden.²⁾

8. (Zuschüsse für besondere Programme und Sendungen - Vereinbarungen mit Rundfunkanstalten)

(1) Das Land Südtirol kann den Rundfunksendern mit Sitz und Hauptredaktion im Landesgebiet, deren Produktion und Übertragung vorwiegend in Südtirol erfolgt, Zuschüsse im Höchstausmaß von 30 Prozent der regulär nachgewiesenen zusätzlichen Produktionsspesen für besonders wertvolle Sendungen und Programme über spezifische Probleme in Südtirol gewähren.

(2) Die Landesregierung bestimmt mit Beschluss, der im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist, die Kriterien und Modalitäten für die Gewährung der Zuschüsse laut Absatz 1.

(3) Zur Erreichung der in Artikel 1 vorgesehenen Ziele kann das Land Südtirol mit Rundfunkanstalten, unter Einschluss jener laut Artikel 10 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 1. November 1973, Nr. 691, Vereinbarungen abschließen, welche die Herstellung wertvoller Dokumentationen, aktueller Berichte und Sendungen von Landesinteresse zum Inhalt haben. Die entsprechenden Werknutzungs- und Verbreitungsrechte müssen dem Land eingeräumt werden.³⁾

(4) Um die gebietsmäßige Abdeckung für die Sendungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt zu erreichen, wie sie in den Dienstverträgen laut Artikel 3 der Vereinbarung zwischen dem Postministerium und der RAI,

contrario il sito, ivi comprese le infrastrutture, è acquisito in proprietà alla Provincia, previo congruaglio dei costi sostenuti.

(8) Le infrastrutture delle comunicazioni possono essere realizzate dalla Provincia anche tramite privati o enti provinciali.²⁾

8. (Contributi per programmi e trasmissioni particolari - convenzioni con enti radiotelevisivi)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

(2) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

(3) Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.³⁾

(4) Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della

genehmigt mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. März 1994, vorgesehen ist, kann das Land Südtirol Vereinbarungen oder Verträge mit ebendieser Rundfunkanstalt abschließen.

9. (Zuschüsse für den Bezug von Agenturnachrichten)

(1) Das Land Südtirol kann angesichts der besonderen Situation in Südtirol Rundfunksendern Zuschüsse im Höchstausmaß von 50 Prozent der zulässigen Ausgabe für den Bezug von Nachrichten bei einer deutschsprachigen oder ladinischsprachigen Presseagentur, sofern vorhanden, gewähren, sofern die diesbezüglichen Kosten nicht vom Staat übernommen werden.

10. (Werbung)

(1) Mindestens 25 Prozent der Mittel, die vom Land Südtirol und den von ihm errichteten Körperschaften sowie von den autonomen Verwaltungen jeglicher Art, welche seiner Kontrolle oder Gesetzgebung unterliegen, für Werbung und für Promotion im Bereich des Landesgebietes ausgegeben werden, sind für lokale Rundfunksender bestimmt, welche in den Gebieten der Länder der Europäischen Union tätig sind.

11. (Finanzierung)

(1) Für die Durchführung der Maßnahmen gemäß Artikel 7, 8 und 9 werden im laufenden Finanzjahr die noch zur Verfügung stehenden Anteile der Ausgabenbereitstellungen verwendet, die im Landeshaushalt (Kapitel 81216 und 102240) für die Durchführung des durch Artikel 12 aufgehobenen Landesgesetzes vom 4. März 1996, Nr. 5, ermächtigt sind. Die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden Haushalte werden mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.

(2) Die Ausgaben für die Tätigkeit und den Betrieb des Beirates laut Artikel 2 sind im Haushalt des Landtages eingetragen.

convenzione tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

9. (Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa)

(1) Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

10. (Pubblicità)

(1) Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

11. (Disposizioni finanziarie)

(1) Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

(2) Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

(3) Für die Durchführung der Bestimmungen des Artikels 7/bis wird zu Lasten des Haushaltsjahres 2002 (Kapitel 81216) die Ausgabe von 2.000.000 Euro ermächtigt; die Ausgaben zu Lasten der nachfolgenden Finanzjahre werden mit dem jährlichen Finanzgesetz festgelegt.⁴⁾

12. (Aufhebung)

(1) Das Landesgesetz vom 4. März 1996, Nr. 5, in geltender Fassung, ist aufgehoben.

13. (Übergangs- und Schlussbestimmungen)

(1) Innerhalb von 60 Tagen ab Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der neue Beirat für Kommunikationswesen gemäß den in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen für die Dauer der laufenden Legislatur ernannt.

(2) Bis zur Ernennung des neuen Beirates bleibt der derzeitige Landesbeirat für Rundfunkwesen im Amt.

Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

(3) Per attuazione delle disposizioni dell'articolo 7/bis è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2002 (capitolo 81216) una spesa di 2.000.000 euro; le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.⁴⁾

12. (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

13. (Norme transitorie e finali)

(1) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

(2) Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

¹⁾ Kundgemacht im A.Bl. vom 9. April 2002, Nr. 15.

²⁾ Art. 7/bis wurde eingefügt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11, und später geändert durch Art. 10 Absatz 3 des L.G. vom 8. April 2004, Nr. 1.

³⁾ Absatz 3 wurde ersetzt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

⁴⁾ Absatz 3 wurde angefügt durch Art. 2 des L.G. vom 26. Juli 2002, Nr. 11.

¹⁾ Pubblicata nel B.U. 9 aprile 2002, n. 15.

²⁾ L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e successivamente modificato dall'art. 10, comma 3, della L.P. 8 aprile 2004, n. 4.

³⁾ Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

⁴⁾ Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 2 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11.

ANLAGE NR. 2**ALLEGATO N. 2**

Art. 20
Änderung des Landesgesetzes
vom 18. März 2002, Nr. 6, „Bestimmungen
zum Kommunikationswesen und
zur Rundfunkförderung“

1. Artikel 2 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6, erhält folgende Fassung:

„Art. 2 (Landesbeirat für Kommunikationswesen)

- 1. Für die Wahrnehmung der Aufgaben, die in diesem Gesetz aufgezählt sind, ist beim Südtiroler Landtag der Landesbeirat für Kommunikationswesen, in der Folge als Beirat bezeichnet, errichtet. Dieser besteht aus sechs Fachleuten auf dem Gebiet des Kommunikationswesens, der Information, des Fernmeldewesens und der Multimedia.

2. Der Beirat besteht aus dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten, die jeweils verschiedenen Sprachgruppen angehören - sie werden von der Landesregierung am Beginn jeder Legislaturperiode ernannt - sowie vier weiteren Mitgliedern, welche vom Landtag in geheimer Wahl gewählt werden. Jeder Abgeordnete kann dabei höchstens drei Vorzugstimmen abgeben.

Die Zusammensetzung des Beirates muss dem Sprachgruppenverhältnis laut der letzten allgemeinen Volkszählung entsprechen, wobei aber auch die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet wird. Garantiert wird auch ein Vertreter, welcher von der politischen Minderheit vorgeschlagen wird. Die Mitglieder des Beirates können nicht öfter als drei Mal nacheinander wiedergewählt bzw. wiederernannt werden.

3. Sekretär ist ein Verwaltungsbeamter des Südtiroler Landtages, der wenigstens der sechsten Funktionsebene angehören muss.

4. Den Mitgliedern des Beirates stehen, soweit sie anspruchsberechtigt sind, für die Teilnahme an den Sitzungen das Doppelte jener

Art. 20
Modifica della legge provinciale
18 marzo 2002, n. 6, recante “Norme
sulle comunicazioni e provvidenze
in materia di radiodiffusione”

1. L'articolo 2 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è così sostituito:

“Art. 2 (Comitato provinciale per le comunicazioni)

- 1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere rieletti o rinominati più di tre volte di seguito.

3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

Ai componenti del Comitato è corrisposto, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, quando compete loro, per la partecipazione alle

Sitzungsgelder und Vergütungen zu Lasten des Haushaltes des Landtages zu, die das Landesgesetz vom 19. März 1991, Nr. 6, in geltender Fassung, für die Mitglieder der Beiräte vorsieht, die eine selbstständige Aufgabe nach außen wahrzunehmen haben. Ihnen steht außerdem jene Außendienstvergütung zu, wie sie das angeführte Landesgesetz für die Landesbediensteten vorsieht.

5. Dem Vorsitzenden des Beirates steht das Doppelte jener monatlichen Vergütung zu, die von der Landesregierung laut Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 19. März 1991, Nr. 6, eingefügt durch Artikel 11 des Landesgesetzes vom 11. August 1994, Nr. 6, für die nicht der Landesverwaltung angehörenden Präsidenten der selbstverwalteten, von der Landesverwaltung abhängigen Betriebe, Anstalten und Einrichtungen festgesetzt ist.

6. Falls es die spezifische Natur der zu behandelnden Themen erfordert, können zu den Sitzungen des Beirates auch Fachleute mit ausschließlich beratender Stimme geladen werden. Diesen stehen für die Teilnahme an den Sitzungen die gleichen Vergütungen zu, die für die Kommissionsmitglieder vorgesehen sind.

7. Für die Beschlussfähigkeit des Beirates ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der Mitglieder notwendig.

8. Der Beirat gibt sich mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder eine Geschäftsordnung.“

sedute, il doppio delle indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

5. Al presidente del Comitato è corrisposto il doppio del compenso mensile determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.”

ANLAGE NR. 3**ALLEGATO N. 3****SÜDTIROLER LANDTAG****LANDESBEIRAT FÜR
KOMMUNIKATIONSWESEN****GESCHÄFTSORDNUNG**

(Art. 2 Absatz 8 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6 - vom Landesbeirat für Kommunikationswesen in der Sitzung vom 10.9.2004 genehmigt)

Art. 1*Sitzungen des Beirates*

1. Der Beirat versammelt sich in der Regel in seinem Sitz in Bozen. Wird ein anderer Sitzungsort bestimmt, ist im Einberufungsschreiben darauf hinzuweisen.

2. Der Beirat wird jedes Mal einberufen, wenn der Vorsitzende dies für zweckmäßig bzw. dringlich erachtet oder auf der Grundlage eines mit den Mitgliedern im Voraus vereinbarten Sitzungskalenders. Der Beirat wird ebenfalls einberufen, wenn mindestens zwei Mitglieder, der Landtagspräsident, der Landeshauptmann, das Ministerium für Kommunikationswesen oder die Aufsichtsbehörde für Kommunikationswesen einen entsprechenden schriftlichen und begründeten Antrag einbringen.

3. Die Sitzungen des Beirates sind nicht öffentlich. An den Sitzungen nehmen die Beiratsmitglieder und der Sekretär des Beirates teil. Zu Informations- und Untersuchungszwecken können zudem Führungskräfte und Beamte der Region, der Provinzen, der Gemeinden, der staatlichen Verwaltung und der Aufsichtsbehörde sowie alle Subjekte gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes vom 18. März 2002, Nr. 6 eingeladen werden. Die externen Subjekte nehmen in der vom Vorsitzenden festgelegten Art und Weise an der Debatte aber nicht an den Abstimmungen teil. Der Beirat kann außerdem alle Personen einladen, die er für die Ausübung seiner Funktionen erforderlich hält.

**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO****COMITATO PROVINCIALE PER LE
COMUNICAZIONI****REGOLAMENTO INTERNO**

(Art. 2, comma 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 - approvato dal Comitato provinciale per le comunicazioni nella seduta del 10-9-2004)

Art. 1*Sedute del Comitato*

1. Il Comitato si riunisce nella propria sede in Bolzano, salvo diversa disposizione, da indicarsi nell'avviso di convocazione.

2. Il Comitato si riunisce quando il Presidente ravvisi ragioni di opportunità o di urgenza ovvero sulla base di un calendario preventivamente concordato con i componenti. Si riunisce altresì quando al Presidente pervenga richiesta scritta e motivata di almeno due componenti o del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o del Ministero delle Comunicazioni o dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.

3. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Ad esse partecipano i componenti assegnati e il segretario del Comitato. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, a fini informativi ed istruttori, dirigenti e funzionari della Regione, delle Province, dei Comuni, dell'Amministrazione statale e dell'Autorità nonché tutti i soggetti indicati nell'art. 6 della L.P. 18 marzo 2002, n. 6. I soggetti esterni partecipano alla discussione nei tempi e modi stabiliti dal Presidente, ma non alla votazione. Il Comitato ha altresì la facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l'espletamento dei propri compiti.

Art. 2
Einberufung der Sitzungen

1. Der Beirat wird vom Vorsitzenden einberufen.

2. Der Sekretär übermittelt das Einberufungsschreiben mit der Angabe des Datums, der Zeit und des Ortes der Sitzung sowie der jeweiligen Tagesordnung allen Mitgliedern mittels Einschreiben mit Rückantwort, wobei das Einberufungsschreiben mindestens fünf Tage vor Sitzungstermin auch per Fax oder E-Mail übermittelt wird.

3. Der Sekretär übermittelt die Tagesordnung auch dem Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann.

Art. 3
Dringlichkeitssitzungen

1. Die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung mit Angabe des Datums und des Sitzungsortes kann nicht nur mittels Einschreiben mit Rückantwort sondern auch per telefonischer Mitteilung, Fax oder E-Mail an die beim Sekretariat hinterlegte Nummer erfolgen, wobei die Nachricht möglichst 48 Stunden vor Sitzungsbeginn übermittelt werden muss.

2. In diesem Fall gilt der vom Sekretär auf der Tagesordnung angebrachte Vermerk als Beweis für die erfolgte Einladung; anzugeben ist auch, auf welche Weise, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Nachricht übermittelt wurde.

Art. 4
Spezifische Aufträge

1. Auf Vorschlag des Vorsitzenden kann der Beirat ein oder mehrere Mitglieder mit der - auch dauerhaften - Behandlung spezifischer Tätigkeitsbereiche betrauen.

Art. 2
Convocazione

1. Il Comitato è convocato dal Presidente.

2. Il Segretario invia l'avviso di convocazione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti dell'ordine del giorno a tutti i componenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax o via e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.

3. L'ordine del giorno sarà contestualmente inviato dal Segretario al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

Art. 3
Sedute urgenti

1. La comunicazione di una riunione urgente, dell'ora e della sede può essere data, oltre che per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche per telefono, fax o e-mail al numero di utenza risultante agli atti della segreteria e, ove possibile, 48 ore prima.

2. In tal caso costituisce prova dell'avvenuta comunicazione l'attestazione apposta dal Segretario in calce all'ordine del giorno, unitamente all'indicazione del mezzo usato nonché del giorno e dell'ora in cui è stata inviata la comunicazione.

Art. 4
Incarichi specifici

1. Il Comitato, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più membri l'incarico di curare, anche in via continuativa, specifici settori di attività.

*Art. 5**Teilnahme an den Sitzungen, Abwesenheiten, Verlust der Mitgliedschaft und Rücktritt*

1. An den Sitzungen nehmen, mit Rede- und Stimmrecht, die Mitglieder des Beirats teil.
2. Im Falle einer Verhinderung müssen die Mitglieder den Vorsitzenden oder das Sekretariat des Beirates benachrichtigen.
3. Ein Mitglied, das drei aufeinander folgenden Sitzungen unentschuldig fern bleibt, verliert sein Amt. Nach Feststellung des Verhinderungsgrundes teilt der Vorsitzende dem Landtagspräsidenten und dem Landeshauptmann den Namen des betreffenden Mitglieds zwecks Ergreifung der ihnen zustehenden Maßnahmen mit.
4. Wenn ein Mitglied nicht mehr an den Beiratssitzungen teilnehmen möchte, muss es dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Beiratsvorsitzenden ein entsprechendes Rücktrittschreiben zukommen lassen.

*Art. 6**Beschlüsse*

1. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel seiner Mitglieder anwesend sind.
2. Die Stimmabgabe erfolgt durch Handerheben. Das Ergebnis wird vom Vorsitzenden bekannt gegeben.
3. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der Anwesenden gefasst. Bei Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.
4. Über Beschlüsse, die Personen betreffen, sowie jedes Mal, wenn dies von mindestens einem Drittel der anwesenden Beiratsmitglieder beantragt wird, wird geheim abgestimmt.

*Art. 5**Partecipazione alle sedute, assenze, decadenze e dimissioni dei componenti*

1. Alle sedute partecipano, con diritto di intervento e di voto, i componenti del Comitato.
2. In caso di impedimento, ciascun componente informa preventivamente il Presidente o la segreteria del Comitato.
3. Il componente che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla carica di componente del Comitato. Il Presidente, accertata la causa dell'impedimento, comunica il nome del componente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il componente che non intende più partecipare alle sedute del comitato deve rassegnare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Comitato.

*Art. 6**Deliberazioni*

1. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
2. Il voto è espresso in modo palese peralzata di mano e il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.
4. Si procede per scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti.

Art. 7
Tagesordnung

1. Der Vorsitzende erstellt die Tagesordnung und ernennt die Berichterstatter, falls er dies für notwendig erachtet. Er sammelt allfällige Vorschläge für die Erstellung der Tagesordnung der nachfolgenden Sitzung und sorgt für den reibungslosen Ablauf der Arbeiten.

2. Außer bei begründeter Dringlichkeit darf die vom Vorsitzenden für die Sitzung erstellte Tagesordnung während der Sitzung weder abgeändert noch ergänzt werden.

3. Im Falle begründeter Dringlichkeit kann der Vorsitzende oder die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dem Beirat während der Sitzung Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesordnung aufscheinen, zur Beschlussfassung unterbreiten.

Art. 8
Einsicht in Akten und Dokumente

1. Jedes Mitglied hat das Recht, in alle Akten und Dokumente des Beirates, einschließlich der audiovisuellen bzw. digitalen, Einsicht zu nehmen.

Art. 9
Sitzungsniederschriften

1. Der Sekretär sorgt dafür, dass von jeder Sitzung des Beirates eine Niederschrift erstellt wird, in der außer dem Sitzungsbeginn und dem Sitzungsort Folgendes festzuhalten ist:

- a) die Mitglieder, die an der Sitzung teilgenommen haben, und die Namen der abwesenden Mitglieder
- b) eine Zusammenfassung der behandelten Themen und die Namen der Mitglieder, die sich an der Diskussion beteiligt haben
- c) das Ergebnis der Abstimmungen
- d) der Zeitpunkt, an dem die Sitzung beendet wurde.

2. Die Sitzungsniederschrift wird vom Vorsitzenden und vom Sekretär unterzeichnet

Art. 7
Ordine del giorno

1. Il Presidente redige l'ordine del giorno e, ove lo ritenga opportuno, nomina i relatori. Raccoglie eventuali proposte per l'ordine del giorno della successiva seduta e adotta i provvedimenti necessari per garantire un ordinato e spedito svolgimento dei lavori.

2. Fatta eccezione per i casi di motivata urgenza, l'ordine del giorno redatto dal Presidente non può essere modificato o integrato nella riunione cui lo stesso si riferisce.

3. Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del Presidente, o della maggioranza dei componenti presenti, di sottoporre alla deliberazione del Comitato, seduta stante, questioni non inserite all'ordine del giorno.

Art. 8
Consultazione di atti e documenti

1. Ogni componente ha la facoltà di consultare, gli atti e qualsiasi documentazione anche audiovisiva e/o digitale del Comitato e di ottenerne copia.

Art. 9
Verbale delle sedute

1. Di ogni riunione del Comitato è redatto a cura del Segretario il verbale che, oltre all'ora ed al luogo di apertura dei lavori, indica:

- a) i componenti che partecipano alla seduta e i nomi dei componenti assenti
- b) una sintesi degli argomenti trattati ed il nominativo degli intervenuti alla discussione
- c) l'esito delle votazioni
- d) l'ora di chiusura della seduta.

2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e non necessita di

und muss nicht genehmigt werden.

3. Jedes Beiratsmitglied hat das Recht, innerhalb von 10 Tagen ab Erhalt der Sitzungsniederschrift eine allfällige Richtigstellung seiner Äußerungen zu beantragen. Die vom Vorsitzenden genehmigten Korrekturen werden dann vom Sekretär vorgenommen.

Art. 10
Mitteilungen des Beirates

1. Allfällige Mitteilungen werden auf Initiative des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder des Beirates erstellt.

Art. 11
Pflicht zur Diskretion

1. Die Beiratsmitglieder sind angehalten, hinsichtlich der beiratsinternen Debatte und der im Laufe der Sitzung von den einzelnen Mitgliedern geäußerten Ansichten die größte Diskretion zu wahren, insbesondere was Personen und Daten anbelangt.

Art. 12
Abänderung der Geschäftsordnung

1. Allfällige Änderungen der vorliegenden Geschäftsordnung können nur mit Zweidrittelmehrheit vorgenommen werden.

ulteriore approvazione.

3. Ciascun componente del Comitato ha la facoltà di richiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale, eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal Segretario, previa approvazione del Presidente.

Art. 10
Comunicati del Comitato

1. Eventuali comunicati sono redatti su iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o dello stesso Comitato.

Art. 11
Obbligo di riservatezza

1. I componenti del Comitato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alla discussione interna al Comitato stesso ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati.

Art. 12
Modifiche del regolamento

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate con l'approvazione della maggioranza dei due terzi del Comitato.

ANLAGE NR. 4

ALLEGATO N. 4



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

INTESA SULL'ISTITUZIONE DEI COMITATI REGIONALI PER
 COMUNICAZIONI
 (CORECOM)



Al fine di favorire, pur nel massimo rispetto dell'autonomia legislativa regionale, la più ampia omogeneità delle previsioni normative in materia di istituzione dei Corecom, una più rapida approvazione delle leggi istitutive ed un più celere trasferimento di competenze da parte delle Regioni e della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome e il Coordinamento nazionale dei Corerat

hanno convenuto

di evidenziare e di sottoporre all'attenzione del legislatore, affinché possa tenerne conto, per quanto possibile, in sede di predisposizione delle leggi istitutive del Corecom, le seguenti opzioni:

1. il numero dei componenti sia previsto nella misura di 5;
2. il Presidente sia nominato dal Presidente di Giunta d'intesa con il Presidente del Consiglio;
3. non sia prevista la figura del Vice Presidente; in caso di impedimento del Presidente le funzioni saranno esercitate dal Consigliere più anziano;
4. l'indennità di funzione del Presidente e dei componenti sia collegata a quella dei Consiglieri regionali, attestandosi su un livello medio-alto per quanto riguarda il Presidente e su livelli inferiori per gli altri componenti;
5. le convenzioni con l'Autorità per l'attribuzione delle deleghe e la definizione dei relativi finanziamenti siano sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale;
6. il Corecom abbia come organo di riferimento, per quanto attiene alla struttura organizzativa e alla dotazione finanziaria, il Consiglio regionale;
7. la struttura del supporto sia dotata di effettiva autonomia operativa e funzionale e faccia riferimento agli indirizzi e al Programma di attività del Comitato.

Roma, 15 dicembre 1999

ANLAGE NR. 5**ALLEGATO N. 5**

**KONVENTION
ÜBER DIE AUSÜBUNG DER ÜBERTRAGENEN BEFUGNISSE
IM BEREICH DES KOMMUNIKATIONSWESENS**

Nach Einsichtnahme in das Gesetz vom 31. Juli 1997, Nr. 249, mit welchem die Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen eingesetzt wird, und insbesondere in Artikel 1 Absatz 13, betreffend die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen, bei welchen es sich um Organe der Aufsichtsbehörde handelt, die zum Zwecke einer Dezentralisierung eingesetzt wurden;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 52/99 vom 28. April 1999, betreffend die allgemeinen Richtlinien für die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 53/99, betreffend das Reglement für die Festlegung der den Regionalbeiräten für Kommunikationswesen zuzuweisenden Bereiche und insbesondere in Artikel 2, laut welchem die Befugnisse der Aufsichtsbehörde den Beiräten durch den Abschluss eigener Konventionen übertragen werden;

nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 18. März 2002, Nr. 6, betreffend „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“;

vorausgeschickt, dass das Rahmenabkommen vom 25. Juni 2003 zwischen der Aufsichtsbehörde, der Konferenz der Präsidenten der Regionen und der autonomen Provinzen sowie der Präsidenten der Regionalräte und der Landtage der autonomen Provinzen die allgemeinen Grundsätze für die Ausübung der übertragenen Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens festgelegt hat, wobei der Inhalt der einzelnen Konventio-

nen zwischen Aufsichtsbehörde und den zuständigen Organen im Sinne der Regionalgesetze vorweggenommen wurde;

vorausgeschickt, dass bei der Verabschiedung des Rahmenabkommens festgelegt wurde, die Befugnisse für die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben d), e), f) und g) genannten Bereiche versuchsweise zu übertragen, damit eine gemeinsame Ausgangsbasis für das Aufsichtssystem auf regionaler Ebene geschaffen wird;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 402/03/CONS vom 12. November 2003, betreffend die Übertragung von Befugnissen an die Regionalbeiräte für Kommunikationswesen;

nach Einsichtnahme in den Beschluss des Rates der Aufsichtsbehörde Nr. 546/07/CONS vom 31. Oktober 2007, betreffend die Übertragung von Befugnissen an den Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen;

für zweckmäßig erachtet, eine Konvention für die Übertragung der Befugnisse an den Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen abzuschließen;

wird zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen Folgendes

vereinbart:

Artikel 1

Prämissen

1. Die Prämissen stellen einen wesentlichen Bestandteil dieser Konvention dar

Artikel 2

Gegenstand der Konvention

1. Diese Konvention regelt die Beziehung zwischen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen (in der Folge „Aufsichtsbehörde“ genannt) und dem Landesbeirat für Kommunikationswesen – Bozen (in der Folge „Beirat“ genannt) zwecks Übertragung der Befugnisse im Bereich des Kommunikationswesens auf lokaler Ebene ab 1. März 2008.
2. Die übertragenen Befugnisse werden vom Beirat unter Beachtung der von der Aufsichtsbehörde festgelegten Grundsätze, Richtlinien und Durchführungsmodalitäten ausgeübt, um die nötige Koordinierung auf dem gesamten Staatsgebiet zu gewährleisten

Artikel 3

Laufzeit der Konvention

1. Diese Konvention hat eine dreijährige Laufzeit und wird bei Ablauf stillschweigend verlängert außer im Falle eines begründeten Einwandes eines der Vertragspartner, welcher dem anderen Vertragspartner zumindest sechzig Tage vor Ablauf mitzuteilen ist.
2. Innerhalb des obgenannten Dreijahreszeitraumes stellen die ersten sechs Monate die unter Artikel 4 vorgesehene Versuchsphase der Übertragung von Befugnissen dar.

Artikel 4

Versuchsweise Übertragung von Befugnissen

1. In der Versuchsphase überträgt die Aufsichtsbehörde dem Beirat die Ausübung folgender Befugnisse:

- a) Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über den Schutz Minderjähriger hinsichtlich der lokalen Rundfunksender, wobei etwaige von der Aufsichtsbehörde vorgegebene Richtlinien eingehalten werden müssen;
- b) Untersuchungstätigkeit in Anwendung von Artikel 10 Absätze 3 und 4 des Gesetzes Nr. 223/90, hinsichtlich der Ausübung des Rechtes auf Richtigstellung im lokalen Rundfunkwesen;
- c) Überwachung der Einhaltung der in der Verordnung über die Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse der Umfragen in den lokalen Massenmedien festgelegten Kriterien;
- d) Schlichtungsversuch bei Streitfällen zwischen Betreibern von Telekommunikationsdiensten und ihren Nutzern auf lokaler Ebene.

Artikel 5

Weitere übertragene oder übertragbare Befugnisse

1. Nach Ablauf der Versuchsphase laut Artikel 4 überträgt die Aufsichtsbehörde, sofern die nötigen Finanzmittel vorhanden sind und nachdem die Funktionstüchtigkeit der Einrichtung überprüft wurde, dem Beirat zusätzlich zu den im vorhergehenden Artikel genannten Befugnissen auch die Ausübung folgender Befugnisse:
 - a) Überwachung der Rechte auf Verbindung mit und auf Zugang zu den lokalen Telekommunikationsinfrastrukturen;
 - b) Überwachung der Gesetzeskonformität der Dienste und Produkte, welche von den ermächtigten Kommunikationsunternehmen auf lokaler Ebene angeboten werden;
 - c) Überwachung und Einleitung des Strafverfahrens in Bezug auf die Verteilung von Diensten und Produkten, einschließlich jedweder Werbung, im Bereich des lokalen Verlags- und Rundfunkwesens und unter Beachtung allfälliger von der Aufsichtsbehörde festgelegter Richtlinien.

2. Mit einer eigenen Zusatzurkunde zu dieser Konvention überträgt die Aufsichtsbehörde, sofern die nötigen Finanzmittel vorhanden sind und nachdem die Funktionsfähigkeit der Einrichtung überprüft wurde, dem Beirat die Befugnisse zur Führung des Verzeichnisses der Kommunikationsbetreiber und zur Überwachung der lokalen Rundfunksendungen.

Artikel 6

Tätigkeitsprogramm

1. Mit Bezug auf die übertragenen Befugnisse verpflichtet sich der Beirat, ein jährliches Tätigkeitsprogramm zu erstellen, das der Aufsichtsbehörde binnen 15. September eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

Artikel 7

Finanzmittel

1. Für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Befugnissen laut Artikel 4 weist die Aufsichtsbehörde im Laufe der sechsmonatigen Versuchsphase dem Beirat einen Betrag von 21.158,75 (einundzwanzigtausendeinhundertachtundfünfzig,75) Euro zu Lasten des Kapitels Nr. 1.03.1026 „Ausgaben für die Tätigkeit der Regionalbeiräte für Kommunikationswesen“ zu; 50 % dieses Betrages sind bei der Unterzeichnung dieser Konvention und weitere 50 % nach Ablauf der ersten sechs Monate auf dem Einnahmenkapitel Nr. 6700 „Zweckbestimmte Zuweisungen der Aufsichtsbehörde für das Kommunikationswesen“ des Haushalts des Südtiroler Landtags zu verbuchen.

Artikel 8

Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse

1. Unbeschadet ihrer jeweiligen Zuständigkeiten können Aufsichtsbehörde und Beirat mittels eigener Zusatzurkunden zu dieser Konvention die Zusammenarbeit bei der Durchführung von Maßnahmen und Initiativen in Bereichen von gemeinsamem Interesse regeln.

Artikel 9

Aus- und Weiterbildung des Personals

1. Um eine bessere Kenntnis über die dem Beirat übertragenen Befugnisse und Bereiche zu fördern, kann die Aufsichtsbehörde spezifische Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für das daran interessierte Personal wie die Abhaltung von Kursen, Seminaren, Workshops und Tagungen unterstützen.

Artikel 10

Jahresbericht

1. Der Beirat erstellt einen Jahresbericht über die auf der Grundlage des Programms laut Artikel 6 durchgeführte Tätigkeit und über die Verwirklichung der mit den übertragenen Befugnissen zusammenhängenden Zielsetzungen, welcher der Aufsichtsbehörde binnen 31. März eines jeden Jahres zu übermitteln ist.

Artikel 11

Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit

1. Im Bewusstsein der Bedeutung der öffentlichen Interessen bei der Ausführung der übertragenen Befugnisse verpflichten sich Aufsichtsbehörde und Beirat, sich an die auf loyaler Zusammenarbeit begründete Konvention zu halten.
2. Aufsichtsbehörde und Beirat verpflichten sich, bei der Anerkennung der Verwaltungsverfahren entsprechend den Grundsätzen der Vereinfachung und Effizienz der Maßnahmen vorzugehen.

Artikel 12

Paritätische Kommission

1. Eine paritätische Kommission wird eingesetzt; sie besteht aus vier Mitgliedern, darunter dem Vorsitzenden, dem die Aufgabe obliegt, etwaige administrative Koordinationsprobleme oder andere Probleme, die bei der Anwendung dieser Konvention aufgetreten sind, zu lösen.
2. Die Kommission hat weiters die Möglichkeit, Fragen bezüglich der Zusammenarbeit in Bereichen von gemeinsamem Interesse abzuwägen.
3. Der Vorsitzende und ein Mitglied der Kommission werden von der Aufsichtsbehörde ernannt; die anderen beiden Mitglieder werden vom Beirat ernannt.

Artikel 13

Ersatzbefugnisse und Widerruf

1. Bei erwiesener Untätigkeit, Verzögerung oder Nichterfüllung der vom Beirat mit dieser Konvention eingegangenen Verpflichtungen weist die Aufsichtsbehörde diesem eine für die Abwicklung des Verfahrens oder die Durchführung der Tätigkeiten angemessene Frist von höchstens zehn Tagen zu, um tätig werden, nach deren Ablauf sie die Ersatzbefugnisse ausüben kann.

2. Falls aufgrund der Tragweite und Dauer der Untätigkeit die entsprechenden Ersatzbefugnisse nicht ausgeübt werden können, kann die Aufsichtsbehörde die übertragenen Befugnisse widerrufen.

Artikel 14

Anpassung, Änderung und Ergänzung der Konvention

1. Diese Konvention kann, auch aufgrund von eingetretenen Änderungen der Bestimmungen und der Ergebnisse der vorgesehenen Überprüfungen der Finanzmittel, abgeändert, ergänzt oder angepasst werden.

Diese Konvention wird vom Präsidenten der Aufsichtsbehörde, dem Landtagspräsidenten, dem Landeshauptmann und dem Präsidenten des Landesbeirats für Kommunikationswesen – Bozen unterzeichnet.

Rom, 7. Dezember 2007

**Der Kommissar
der Aufsichtsbehörde für das
Kommunikationswesen**

**Der Präsident des
Südtiroler Landtags**

Der Landeshauptmann

**Der Präsident des
Landesbeirates für
Kommunikationswesen
- Bozen**

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dr. Riccardo Dello Sbarba

Dr. Luis Durnwalder

Dr. Hansjörg Kucera

ANLAGE NR. 5**ALLEGATO N. 5**

**CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE
IN TEMA DI COMUNICAZIONI**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, secondo cui le funzioni dell'Autorità saranno delegate ai Comitati mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione";

PREMESSO che l'Accordo-quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ha individuato i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali;

PREMESSO, altresì, che con l'atto di approvazione dell'Accordo-quadro stesso, si è stabilito di dare avvio ad una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni

con riguardo alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettere d), e), f), e g), al fine di costituire una base comune minima del sistema di garanzie articolato a livello regionale;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003, concernente la delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 546/07/CONS del 31 ottobre 2007, concernente la delega di funzioni al Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano;

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al Comitato provinciale delle comunicazioni di Bolzano;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato provinciale per comunicazioni – Bolzano

SI CONVIENE

Articolo 1 (Premesse)

- 1.** Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "l'Autorità") e il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (di seguito "Comitato") per l'attuazione della delega delle funzioni in tema di comunicazioni nell'ambito regionale a decorrere dal 1° marzo 2008.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza.
2. Nell'ambito del suddetto arco temporale triennale, il primo semestre costituisce fase di attuazione sperimentale della delega di funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4.

Articolo 4
(Attuazione sperimentale della delega di funzioni)

1. L'Autorità, nella fase di attuazione sperimentale, delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

- a) - vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- b) - istruzione e applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 223/90, in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale;
- c) - vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale;
- d) - tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

Articolo 5

(Ulteriori funzioni delegate o delegabili)

1. A decorrere dalla conclusione della fase di attuazione sperimentale di cui all'articolo 4, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato, oltre all'esercizio delle funzioni di cui al predetto articolo, anche l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
 - a) - vigilanza nella materia dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni;
 - b) - vigilanza sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori titolari di atti abilitativi in ambito locale;
 - c) - vigilanza e avvio del procedimento sanzionatorio nella materia delle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo locale e fermo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.

2. Con apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione, ove siano disponibili le necessarie risorse finanziarie, previo riscontro dell'adeguatezza della struttura, l'Autorità delega al Comitato l'esercizio delle funzioni di tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale.

Articolo 6

(Programma di attività)

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato si impegna a predisporre un programma annuale di attività, da trasmettere all'Autorità entro il 15 settembre di ogni anno.

Articolo 7

(Risorse finanziarie)

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, nel corso del primo semestre di attuazione sperimentale, l'Autorità assegna al Comitato l'importo di Euro 21.158,75 (ventunomilacentocinquante,75), a valere sul capitolo n. 1.03.1026 recante "Spese per il funzionamento dei Comitati Regionali per le Comunicazioni", da erogare, per il 50% con la sottoscrizione della presente convenzione e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, sullo stato di previsione delle entrate del Bilancio del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, capitolo n. 6700 concernente "Assegnazioni con vincolo di destinazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Articolo 8

(Collaborazione in settori di interesse comune)

1. Autorità e Comitato, ferme restando le rispettive competenze, possono disciplinare con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

Articolo 9

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e materie delegate al Comitato, può promuovere specifici interventi di formazione e di aggiornamento in favore del personale interessato, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10

(Relazione annuale)

1. Il Comitato predisponde una relazione annuale sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da trasmettere all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 11

(Principio di leale collaborazione)

1. Autorità e Comitato, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. Autorità e Comitato si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Articolo 12

(Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da quattro componenti, tra cui il presidente, con il compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento
2. amministrativo o comunque sorti in sede di applicazione della presente convenzione.
3. La Commissione potrà altresì valutare questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune.
4. Il presidente e un componente della Commissione sono nominati dall'Autorità; gli altri due componenti della Commissione sono nominati dal Comitato

Articolo 13

(Poteri sostitutivi e revoca)

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento degli impegni assunti da parte del Comitato nell'ambito della presente convenzione, l'Autorità assegna allo stesso un termine, congruo ai fini dell'espletamento del procedimento o dello svolgimento delle attività, comunque non superiore a dieci giorni, per adempiere, decorso inutilmente il quale potrà esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitato il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega di funzioni.

Articolo 14

(Aggiornamento, modifica e integrazione della convenzione)

1. La presente convenzione potrà essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche previste con riguardo alle risorse finanziarie.

La presente convenzione è sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente del Consiglio Provinciale, dal Presidente della Giunta Provinciale e dal Presidente del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano

Roma, 7 dicembre 2007

**Il Commissario delegato
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni**

**Il Presidente del Consiglio
della provincia autonoma
di Bolzano**

**Il Presidente della
Giunta della provincia
autonoma di Bolzano**

**Il Presidente del
Comitato provinciale
per le comunicazioni
di Bolzano**

On. Giancarlo Innocenzi Botti

Dott. Riccardo Dello Sbarba

Dott. Luis Dumwalder

Dott. Hansjörg Kucera

ANLAGE NR. 6**ALLEGATO N. 6****Artikel 1****Anwendungsbereich und Begünstigte**

Diese Kriterien und Modalitäten regeln im Sinn des oben genannten Landesgesetzes die Gewährung von Zuschüssen an private Hörfunk- und Fernsehsender mit Sitz und Hauptredaktion im Landesgebiet, deren Produktion von Programmen und ihre Übertragung vorwiegend in Südtirol erfolgt.

Artikel 2**Zuschüsse**

Gefördert werden wertvolle Sendungen und Sendereihen sowie Programme jeweils mit Südtirolbezug bzw. zu spezifischen Südtirol-Themen oder mit Südtiroler Experten und Persönlichkeiten (nachfolgend „Sendungen“ genannt). Die Förderung ist finanzieller Natur. Die Zuschüsse betragen bis zu 30 Prozent der nachgewiesenen zusätzlichen Produktionskosten außerhalb des jeweiligen Standardprogramms. Dazu zählen alle Kosten, die zur Realisierung der betreffenden Sendung anfallen, insbesondere Personalkosten, Technik und Spesen.

Pro Jahr können bis zu drei Programme eingereicht werden.

Artikel 3**Gesuche**

Die Gesuche können beim Presseamt des Landes entweder vor der Produktion oder innerhalb von 60 Tagen nach Fertigstellung der Sendung eingereicht werden. Das eingereichte Projekt muss folgende Punkte aufweisen: Projektbeschreibung, Inhalte, eine umfassende Themen- und Produktionsplanung sowie eine detaillierte Aufstellung der Produktionskosten. Über die Gewährung der Zuschüsse entscheidet die Südtiroler Landesregierung nach Anhörung des Landesbeirates für Kommunikationswesen.

Die inhaltliche, künstlerische und redaktionelle Gestaltung des Programmkonzeptes darf nicht von der Gewährung eines Beitrages abhängig gemacht werden. Diese Verantwortung übernimmt ausschließlich der Programmproduzent. Nach erfolgter Begutachtung und Gewährung des Zuschusses darf das Programmkonzept nicht mehr umgestaltet werden. Bei der Ausstrahlung der

Articolo 1**Ambito d'applicazione e beneficiari**

I seguenti criteri e modalità regolamentano la concessione, ai sensi della succitata legge provinciale, di contributi a emittenti private radio e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale.

Articolo 2**Contributi**

Oggetto della promozione sono trasmissioni, programmi e serie di valore, riguardanti temi specificamente altoatesini o con esperti e personalità altoatesini (di seguito chiamate "trasmissioni"). La promozione è di natura finanziaria. I contributi ammontano fino al 30% delle spese aggiuntive di produzione al di fuori del rispettivo programma standard, che devono essere documentate. In esse rientrano tutti i costi di realizzazione della relativa trasmissione, in particolare quelli di personale, quelli tecnici e le spese.

Possono essere richiesti contributi per un massimo di tre trasmissioni l'anno.

Articolo 3**Domande**

Le domande possono essere presentate presso l'ufficio stampa della Provincia, prima della produzione o entro 60 giorni dal completamento della trasmissione. Il progetto presentato deve includere i punti seguenti: descrizione del progetto stesso, contenuti, un'esauriente programmazione degli argomenti e della produzione, e una dettagliata elencazione dei costi di produzione.

Sulla concessione dei contributi decide la Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Comitato provinciale per le comunicazioni.

La concezione contenutistica, artistica e redazionale non può essere subordinata alla concessione di un contributo. Esclusivo responsabile di detta concezione è il produttore. Dopo la valutazione e dopo la concessione del contributo, il progetto non può più essere modificato. Nel mettere in onda la trasmissione

Sendung muss die Gewährung des Zuschusses in geeigneter Form erwähnt werden.

**Artikel 4
Auszahlung der Zuschüsse**

Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt nach Ausstrahlung der Sendung auf Basis der entsprechenden Rechnungen oder Spesennoten im Falle von Auftragsproduktionen bzw. einer Erklärung des Antragstellers über die ordnungsgemäße Produktion mit der detaillierten Aufstellung der angefallenen Kosten im Falle einer Eigenproduktion.

**Artikel 5
Einstufung als wertvolle Sendung**

Zur Einstufung als „wertvolle Sendungen und Programme“ werden folgende Kriterien herangezogen:

- a) Die Programmgestalter müssen in ihren zur Bezuschussung eingereichten Sendungen eine umfassende und ausgewogene Information der Bevölkerung über alle wichtigen gesellschaftlichen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen, religiösen und sportlichen Aspekte im Auge behalten. Die Programme sollen die Orientierungs- und Urteilsfähigkeit der Menschen unterstützen. Sie dürfen auf keinen Fall offen oder unterschwellig zu Ablehnung oder gar Hass auf Grund von Rasse, Geschlecht, Religion oder Sprache führen.
- b) Berücksichtigung finden auch Projekte, bei denen eine Kooperation zwischen verschiedenen Sendern besteht. In diesem Fall reichen die Sender gemeinsam ein Projekt ein. Die Auszahlung erfolgt dann zu entsprechenden Teilen an die verschiedenen Sender. Von allen Sendern muss die Sendung innerhalb einer Woche ausgestrahlt werden.
- c) Die jeweiligen Themenbereiche können an einem lokal eingegrenzten Einzelfall oder an einem allgemeinen, wenn nötig auch grenzüberschreitenden Fall abgehandelt werden.
- d) Bevorzugt können auch Sendungen werden, bei denen begleitende Maßnahmen gesetzt werden

dev'essere adeguatamente menzionata la concessione del contributo.

**Articolo 4
Pagamento dei contributi**

Il pagamento dei contributi avviene dopo la messa in onda della trasmissione, in base alle relative fatture o note spese per le produzioni su commissione, ovvero in caso di produzione propria in base a una dichiarazione del richiedente sulla regolarità della produzione, con dettagliata elencazione dei costi.

**Articolo 5
Classificazione come trasmissione di valore**

La classificazione come “trasmissioni e programmi di valore” avviene in base ai seguenti criteri:

- a) Le trasmissioni per cui si chiede un sussidio devono contribuire a informare la popolazione su tutti gli aspetti importanti della vita sociale, politica, economica, culturale, religiosa e sportiva in modo esauriente ed equilibrato. I programmi devono giovare alla capacità di orientamento e di giudizio degli spettatori. In nessun caso essi devono condurre, apertamente o velatamente, al rifiuto o addirittura all'odio in base a razza, sesso, religione o lingua.
- b) Possono essere presentati anche progetti per i quali vi sia una cooperazione fra diverse emittenti. In tal caso le emittenti presentano un progetto congiuntamente. Il pagamento va poi alle diverse emittenti, in parti commisurate. Tutte le emittenti devono mettere in onda la trasmissione entro una settimana.
- c) I relativi ambiti possono essere trattati considerando un singolo caso di rilevanza locale o uno di rilevanza generale, eventualmente anche transfrontaliero.
- d) Può esser data preferenza a trasmissioni coordinate a iniziative parallele come libri, cd,

wie Bücher, CDs, Datenbanken, Veranstaltungen vor Ort usw. Diese müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Rundfunkprogramm stehen und an das Publikum gerichtet sein. Dies um die Nachhaltigkeit von Hörfunk- und Fernsehsendungen zu steigern.

Artikel 6 **Zugelassene Gesuche**

Zur Gewährung der Beiträge kommen folgende Kriterien zur Anwendung:

- a) Die zur Förderung eingereichten Sendungen müssen eine Eigenproduktion oder Produktionsaufträge mit Erstausstrahlung sein. Für die Wiederholung von Programmen werden keine Zuschüsse vergeben. Bei Co-Produktionen verschiedener Sender werden die unter Artikel 5 Buchstabe b) vorgesehenen Kriterien zur Anwendung gebracht.
- b) Nachrichtensendungen haben keinen Anspruch auf einen Zuschuss.
- c) Die eingereichten Programme und Sendereihen müssen werbefrei sein. Die eventuell von einem Sponsor gezahlte Summe darf 70 Prozent der Produktionskosten nicht übersteigen. Ein Sponsor darf nur über Nennung und nicht über Werbespots oder andere Werbeformen im Programm aufscheinen.

banche dati, iniziative in loco ecc. Tali iniziative devono essere strettamente legate alla relativa trasmissione e rivolte al pubblico. Ciò per dare alle trasmissioni radio e televisive un effetto più persistente.

Articolo 6 **Ammissione delle domande**

Per la concessione dei contributi si applicano i seguenti criteri:

- a) Le trasmissioni per cui si chiede un contributo devono essere di produzione propria o su commissione, e da mettere in onda per la prima volta. Non si danno contributi per la replica di programmi. Per coproduzioni di diverse emittenti si applicano i criteri di cui all'articolo 5, lettera b).
- b) I notiziari non sono ammessi alla concessione di contributi.
- c) I programmi e serie presentati non possono contenere alcuna pubblicità. L'importo eventualmente pagato da uno sponsor non può eccedere il 70% dei costi di produzione. Uno sponsor può essere solo nominato nel programma; non può apparirvi in inserzioni o altre forme di pubblicità.


ANLAGE NR. 7

ALLEGATO N. 7

Tentativi di conciliazione (statistica):

Istanze di conciliazione presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2009: 265

Conciliazioni concluse con esito positivo (accordo raggiunto tra le parti)	149
Conciliazioni concluse con esito negativo (mancato accordo tra le parti)	38
Conciliazioni ancora da svolgere	4
Mancata comparizione delle parti (conciliazione conclusa con esito negativo)	29
Rinunce da parte dell'istante al tentativo di conciliazione	43
Istanze inammissibili	2




Istanze GU 5 (richieste di provvedimenti temporanei di riattivazione dei servizi di telecomunicazione) presentate dal 01 gennaio al 31 dicembre 2009: 81

Schlichtungsfälle (Übersicht):

Eingegangene Schlichtungsanträge vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2009: 265

Erfolgreich abgeschlossene Schlichtungsfälle (erzielte Einigung der Parteien)	149
Nicht erfolgreich abgeschlossene Schlichtungsfälle (nicht erzielte Einigung)	38
Noch offene Schlichtungsfälle	4
Nichterscheinen einer Partei (nicht erfolgreich abgeschlossen)	29
Verzicht auf die Schlichtung	43
Unzulässige Schlichtungsanträge	2



Eingegangene Anträge GU 5 (Anträge auf vorübergehende Maßnahme auf Wiederherstellung der Telefondienste) vom 01. Jänner bis 31. Dezember 2009: 81

ANLAGE NR. 8**ALLEGATO N. 8****DELIBERA N. 212/09/CSP**

Procedimento nei confronti della società' ABD Airport S.p.a. , interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 novembre 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 181/09/CSP del 23 settembre 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum della Provincia Autonoma di Bolzano relativi ai progetti di leggi provinciali del 22 agosto 2006, protocolli n. 5392 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento della edilizia abitativa agevolata"), n. 5393 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, "Legge urbanistica provinciale"), n. 5396 (Proposta di legge provinciale: il referendum propositivo, abrogativo, consultivo o confermativo, l'iniziativa popolare, referendum sulle grandi opere) e del 20 dicembre 2006, protocolli n. 10335 (Disegno di legge provinciale sulla democrazia diretta – poteri di indirizzo potere consultivo poteri deliberativi) e n. 10375 (Legge provinciale per la riduzione del traffico aereo), indetti per il giorno 25 ottobre 2009"*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 13 ottobre 2009;

VISTA la nota del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano del 10 novembre 2009 (prot. n. 84636), con la quale è stata trasmessa l'istruttoria sommaria condotta nei confronti della società ABD Airport S.p.a. , interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e del quotidiano "*Dolomiten*" di Bolzano relativa alla presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, durante le elezioni per i cinque referendum della Provincia di Bolzano del 25 ottobre

2009, è stato inserito all'interno dell'edizione del 23 ottobre 2009 del quotidiano "Dolomiten", un *depliant* riguardante il tema dello sviluppo dell'aeroporto di Bolzano, oggetto del quesito referendario relativo alla legge provinciale per la riduzione del traffico aereo, nonostante in data 22 ottobre 2009 lo stesso Comitato avesse richiesto alla società ABD Airport di Bolzano e al quotidiano "Dolomiten" di non pubblicare opuscoli con contenuti attinenti ai quesiti referendari;

VISTA la memoria difensiva della società ABD Airport S.p.a. di Bolzano trasmessa dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano con la citata nota del 10 novembre 2009, a seguito della richiesta di accertamenti istruttori inviata in data 23 ottobre 2009, con la quale la società ha evidenziato, in particolare, che:

- l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 non trova applicazione nei confronti della società ABD Airport S.p.a., in quanto la *ratio* della disposizione normativa è quella di consentire la tutela a tutte le parti politiche coinvolte nella campagna elettorale e di imporre alle amministrazioni di astenersi da qualsiasi favoritismo;
- la società ABD Airport S.p.a. non ha svolto nessuna attività di ingerenza nelle operazioni referendarie, ma si è limitata ad esprimere la propria posizione in quanto destinataria degli effetti del referendum;

VISTA la memoria difensiva del quotidiano "Dolomiten" di Bolzano, trasmessa con la citata nota del 10 novembre 2009, con la quale è stato precisato che:

- l'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 regola il comportamento della pubblica amministrazione nel periodo elettorale e non gli obblighi e i divieti per gli editori di giornali e periodici, disciplinati dagli articoli 7 e 8 in materia di messaggi politici elettorali;
- le inserzioni e gli inserti pubblicati dal giornale a proposito dei referendum hanno rispettato le disposizioni di legge;
- in particolare, l'opuscolo della società ABD conteneva una chiara raccomandazione relativamente al referendum sul finanziamento dell'aeroporto ed è stato contrassegnato, per questo motivo, come pubblicità elettorale, indicandone il committente; in caso contrario, si sarebbero violate le disposizioni in materia di messaggi elettorali;
- l'articolo 1 della citata legge stabilisce espressamente di garantire a tutti i soggetti politici la parità di accesso ai mezzi di informazione e, pertanto, nel caso di specie, è stato legittimo pubblicare l'opuscolo della società ABD, visto che nella campagna elettorale agiscono non solo i partiti, ma anche altre organizzazioni e soggetti;

RILEVATO che dall'estratto della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Bolzano, trasmesso dal Comitato provinciale per le comunicazioni, risulta che la ABD Airport S.p.a. di Bolzano è società interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

RILEVATO che il *depliant* inserito all'interno dell'edizione del 23 ottobre 2009 del quotidiano "Dolomiten", il quale testualmente recita "Se siete favorevoli al mantenimento del servizio dell'aeroporto regionale di Bolzano, non partecipate al referendum. Chi comunque partecipasse ha il diritto di non votare il referendum n. 5 relativo all'aeroporto. Chi nonostante tutto dovesse partecipare al voto, si esprima con un "No", prevede una esplicita indicazione di voto per il referendum del 25 ottobre 2009 da parte della società ABD Airport S.p.a., interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000 "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fin alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni";

RAVVISATA la non rispondenza della predetta comunicazione al dettato stabilito dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto la medesima, svolta da società interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, difetta del carattere dell'impersonalità contenendo una esplicita indicazione di voto per il referendum del 25 ottobre 2009 e, pertanto, non risponde alla *ratio* della disposizione in parola, ch'è quella, come peraltro riconosciuto dalla parte nelle controdeduzioni inviate, di imporre alle amministrazioni di astenersi dal prendere posizione nella competizione elettorale;

RILEVATO, altresì, che la citata disposizione normativa si rivolge alle Pubbliche Amministrazioni e non ha riguardo ai mezzi di diffusione utilizzati, i quali non sono i soggetti destinatari del divieto in parola;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "L'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società ABD Airport S.p.a., società interamente partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, con sede in Bolzano, via Aeroporto F, Baracca, 1, 39100, di pubblicare sul proprio sito *web* un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione diffusa a mezzo della pubblicazione del *depliant*, inserito all'interno del quotidiano "Dolomiten", edizione del 23 ottobre 2009, contenente espresse indicazioni di voto sul referendum del 25 ottobre 2009 relativo alla legge provinciale per la riduzione del traffico aereo.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

ANLAGE NR. 9

ALLEGATO N. 9

09-DIC-2008 09:57 Da:

A: 06233234818

P. 1/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

TRA

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

LA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

E

**LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che attribuisce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di "ordinamento delle comunicazioni"

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

Viste le Direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relative alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, al quadro normativo comune, e al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica; e in particolare l'art. 3 della direttiva quadro il quale sancisce che gli Stati membri garantiscano l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione;

Viste le leggi regionali che istituiscono i Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 52/99 del 28 aprile 1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la delibera del Consiglio dell'Autorità n. 53/99 del 28 aprile 1999, recante il regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;

09-DIC-2008 09:57 Da:

A: 06233234818

P. 2/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rilevato che le attività delegate sono improntate al principio dell'indipendenza sia nell'ordinamento interno, sia in quello comunitario;

Visto l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con cui si sono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, prefigurando il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali, nonché l'atto di approvazione dell'Accordo quadro stesso, che prevede una prima attuazione sperimentale della delega di funzioni;

Vista la delibera del Consiglio n. 402/03/CONS del 12 novembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate;

Vista la delibera n. 666/06/CONS del 23 novembre 2006 con la quale si è individuata la data di chiusura della fase di attuazione sperimentale di esercizio delle deleghe al 31.12.2006, disponendo il passaggio dal 1° gennaio 2007 al regime ordinario di gestione delle attività delegate;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007 recante "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti" e in particolare l'art. 22 con il quale si autorizza la delega ai Corecom del potere di definizione delle controversie;

Vista la delibera n. 631/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante l'approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;

Vista la delibera di istituzione del Tavolo Politico tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del Consiglio del 19 dicembre 2007;

Visti gli esiti della riunione del Consiglio del 2 luglio 2008 che ha approvato le proposte relative alle materie delegabili e alle relative risorse finanziarie;

Vista l'Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 30 ottobre 2008.

09-DIC-2008 09:57 Da:

A:06233234818

P.3/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PREMESSO

- che, in data 30 gennaio 2008, è stato istituito un Tavolo Politico Congiunto Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, finalizzato alla revisione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 25 giugno 2003 contenente la disciplina delle deleghe di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni;
- che il suddetto Tavolo Politico Congiunto ha attivato due Tavoli tecnici congiunti per la definizione del quadro di riferimento istituzionale e l'individuazione delle materie delegabili e connesse risorse umane e finanziarie;
- che, in data 8 maggio 2008, si è svolta la prima riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali hanno stabilito, accanto ai necessari approfondimenti, la tempistica e i passaggi istituzionali di comune intesa;
- che il Presidente dell'Autorità, con nota del 13 maggio 2008, Prot. n. 28187, inviata ai Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha ribadito, anche con riferimento al quadro normativo comunitario del settore delle comunicazioni elettroniche, l'importanza di rafforzare ulteriormente i principi di indipendenza e autonomia delle istituzioni di garanzia (criteri di nomina, incompatibilità, autonomia organizzativa e finanziaria) e di trasparenza del procedimento, con la previsione di obblighi di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interessi, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie;
- che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 12 giugno 2008, Prot. n. 1916/C1Media, inviata al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha espresso, nel rispetto della potestà legislativa regionale in materia delle comunicazioni, la volontà di procedere utilmente e proficuamente al rinnovo dell'Accordo Quadro;
- che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, con nota del 16 giugno 2008, Prot. n. 68/MD/2008, inviata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha preso atto che gli assetti costitutivi delle Autorità indipendenti non risentono delle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, e ha pure evidenziato l'opportunità di procedere al rinnovo dell'Accordo quadro e dell'Intesa del 16 dicembre 1999 con l'obiettivo di promuovere modelli organizzativi più efficaci ed efficienti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- che, in data 3 luglio 2008, si è svolta la seconda riunione dei suddetti Tavoli tecnici congiunti Autorità - Giunte regionali – Consigli regionali, i quali sono pervenuti alla definizione delle materie delegabili e alla quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe, convenendo sui lineamenti del nuovo Accordo Quadro;

CONSIDERATO

- che è interesse dell'Autorità incrementare la collaborazione con i Corecom, estendendo, a tal fine, la portata delle deleghe già loro conferite;
- che, al fine di attivare un meccanismo virtuoso per superare le difficoltà operative e condividere le esperienze positive maturate, si concorda sull'opportunità di una più stretta collaborazione tra le parti nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e di periodiche verifiche degli sviluppi dell'attività, in accordo tra Autorità e Corecom e tra Autorità, Coordinamento dei Corccom e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
- che il presente Accordo Quadro sarà suscettibile di revisione ove, a seguito del processo di revisione costituzionale attuato con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, si venissero a modificare le competenze in materia di controllo del mercato delle comunicazioni, pluralismo e promozione della concorrenza, garanzia dell'informazione imparziale, completa e obiettiva;
- che i parametri, cui la struttura e l'attività dei Corecom deve conformarsi nell'esercizio delle deleghe attribuite, devono essere concordati con i Corecom previamente alla stipula delle rispettive Convenzioni bilaterali;
- che l'Autorità promuoverà azioni volte alla formazione del personale operativo presso i Comitati, con l'obiettivo di accrescere l'omogeneità del patrimonio di competenze necessarie all'espletamento delle mansioni stesse;

tutto ciò visto, premesso e considerato

l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concordano quanto segue:

1. Si approva l'articolato, allegato sub "A" al presente atto, che nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di

09-DIC-2008 09:58 Da:

A: 06233234818

P.5/11



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l'Autorità e gli Organi competenti come individuati dalle leggi regionali, ai fini dell'elaborazione degli specifici accordi nel rispetto del necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

2. Si approva la ripartizione tra i Corecom delle risorse finanziarie, allo stato complessivamente disponibili, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, dell'articolato, definita nella Tabella, allegato sub "B" del presente atto.

Roma, 4 dicembre 2008

Per
Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni

Corrado Calabrò

Per
la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Vasco Errani

Per
la Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province
autonome

Monica Donini

09-DIC-2008 09:58 Da:

A: 06233234818

P.6/11



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ARTICOLATO

Art.1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività annuali con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti. Lo stanziamento ha ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
2. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma tra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e radiofoniche attive aventi sede sul territorio, e numero di conciliazioni e di istanze (cfr Tabella All. B).

Art. 3

Contenuti delle convenzioni per il conferimento delle deleghe

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie, di risoluzione delle controversie. In particolare, possono essere delegate le funzioni relative alle seguenti materie:



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza;
- b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza;
- c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- e. Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32, commi 3 e 4, del d.lgs. 31-07-2005 n. 177 recante il Testo unico della radiotelevisione;
- f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- g. Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti";
- h. Definizione delle controversie indicate all'articolo 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com, nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

i. Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'articolo 51, comma 1, lettere a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo del. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione;

2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'articolo 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;

l. Gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità, sotto il coordinamento dell'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione."

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Salvo quanto previsto al comma 3, la convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.
3. Per le sole deleghe di cui all'art. 3, comma 2 lettere h), i), l), ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, l'Autorità procede, alla scadenza del triennio, ad una verifica degli esiti dell'attività svolta.
4. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di esperienze e consentire l'acquisizione, da parte dell'Autorità, di informazioni e di proposte anche con riferimento alle criticità gestionali in essere, individuando contestualmente le soluzioni più idonee.
2. Le convenzioni possono prevedere l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche, al fine di approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni.
3. Le parti concordano le modalità attuative delle necessarie verifiche da parte dell'Autorità e si impegnano, altresì, ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale, può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.



Allegato sub "A"

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

09-DIC-2008 09:59 Da:

A: 06233234818

P.11/11

Allegato sub B

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RIPARTIZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2.710.083 CON I NUOVI CRITERI

quota fissa 10%
concordazioni 35%
due fasce concordazioni

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
				POPOLAZIONE RESIDENTE al 1/1/2007 (ESTAT)	SUPERFICIE 31/12/2006 (ESTAT)									abitanti	%				
1	Abruzzo	1.309.797	2.22	1.078.781	3,79	20	30	1.310	12.931,01	21.053	10.289	63.000	4.944,79	2.006,54	114.223,83	60.863,55	39,13		
2	Basilicata	591.338	1,00	959.438	3,51	4	25	707	12.931,01	9.505	9.523	31.500	988,96	1.672,11	66.120,17	19.770,90	44,55		
3	Calabria	1.998.052	3,38	1.508.032	5,29	30	130	2.388	12.931,01	32.115	14.370	63.000	7.417,18	8.694,99	138.527,94	71.314,80	21,81		
4	Campania	5.790.187	9,79	1.359.262	4,77	104	176	0	12.931,01	63.067	12.952	31.500	25.712,99	11.771,68	167.834,50	88.044,01			
5	Emilia-Romagna	4.223.264	7,14	2.212.285	7,76	35	130	2.578	12.931,01	67.881	21.080	63.000	6.553,38	8.694,99	182.241,07	99.775,42	24,44		
6	Friuli Venezia Giulia	1.212.502	2,05	785.497	2,76	8	38	1.215	12.931,01	19.490	7.485	31.500	1.877,91	2.541,81	75.525,74	27.042,66	25,93		
7	Lazio	5.493.308	9,29	1.720.792	6,04	55	130	6.993	12.931,01	88.295	16.397	63.000	13.594,16	8.694,99	202.916,22	114.263,01	9,56		
8	Liguria	1.607.878	2,72	541.817	1,90	16	45	1.492	12.931,01	25.844	5.153	31.500	3.955,83	3.009,80	82.403,23	31.378,15	21,11		
9	Lombardia	1.536.098	2,60	969.451	3,40	9	54	1.221	12.931,01	24.690	9.238	31.500	2.225,15	3.511,76	84.195,60	31.645,98	25,80		
10	Molise	320.074	0,54	4.438	0,02	7	6	0	12.931,01	5.145	42	31.500	1.790,68	401,31	51.749,90	14.645,59			
11	Piemonte	4.352.628	7,35	2.539.997	8,91	30	82	4.110	12.931,01	69.954	24.203	63.000	7.417,18	6.153,38	183.558,46	100.012,59	15,33		
12	Puglia	4.065.869	6,88	1.937.226	6,80	49	140	3.260	12.931,01	65.416	16.459	63.000	11.867,49	9.363,63	181.037,51	97.123,48	19,69		
13	Sardegna	501.661	0,84	2.570.302	9,02	128	227	0	12.931,01	80.637	24.492	31.500	31.646,53	15.182,79	196.389,23	83.699,10			
14	Valle d'Aosta	467.673	0,82	740.007	2,60	2	5	0	12.931,01	7.938	7.051	31.500	494,48	334,42	60.149,72	17.832,22			
15	Toscana	3.638.211	6,15	2.268.713	8,07	44	82	2.896	12.931,01	58.478	21.904	63.000	10.878,53	5.484,53	172.675,64	92.362,81	23,37		
16	Umbria	872.967	1,48	945.604	2,97	15	24	641	12.931,01	14.031	8.058	31.500	3.708,59	1.605,23	71.833,76	23.560,81	49,14		
17	Valle d'Aosta	124.812	0,21	326.339	1,15	4	6	140	12.931,01	2.006	3.110	31.500	988,96	401,31	50.937,01	12.926,32	225,00		
18	Veneto	4.773.554	8,07	1.838.067	6,46	31	85	2.514	12.931,01	76.726	17.524	63.000	7.664,42	5.695,19	183.539,93	104.357,09	24,10		
19	Lombardia	9.545.441	15,14	2.386.100	8,37	57	163	4.397	12.931,01	153.426	22.737	63.000	14.062,64	10.802,18	277.088,20	162.970,19	14,33		
20	Trento	507.030	0,86	620.598	2,18	2	6	304	12.931,01	8.150	5.914	31.500	494,48	401,31	59.390,77	22.490,95	103,62		
21	Sardegna	1.559.443	2,81	1.213.250	4,26	10	30	0	12.931,01	26.673	11.561	31.500	2.472,39	2.006,54	87.143,26	36.118,18			
TOTALE		58.191.297	100,00	23.988.986	100	659	1.624	36.406	271.551	950.429	271.551	945.000	162.991	108.620	2.710.083				

Numero Concordazioni		euro
da	a	
-	1.500	31.500
1.501	15.000	63.000

Legenda:

- 8: il dato comprende le istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti riferiti all'anno 2007, da aggiornare solo a seguito delle risultanze di un tavolo di lavoro tecnico finalizzato alla individuazione di parametri comuni per la certificazione del numero di istanze di conciliazione e provvedimenti urgenti in essere per ciascun ente di attività;
- 9: Per le quattro regioni evidenziate in grigio non è riportato alcun dato in quanto la funzione non era esercitata alle date del 31/12/2007. Bolzano ha avviato l'esercizio delle deleghe ad inizio 2008
- 13: sono state individuate due fasce di concordazioni, alle quattro regioni che ancora non hanno siglato le convenzioni e alla Provincia Autonoma di Bolzano è stato attribuito il valore della prima fascia.
- 16: totale delle risorse messe a disposizione dell'Autorità non corrispondono al multiplo delle risorse previste nel 1° Accordo Quadro
- 17: i valori evidenziano le maggiori risorse assegnate ad ogni Concom in virtù di quelle nuove messe a disposizione dell'Autorità rispetto all'Accordo-quadro del 2003.

Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsej dla Provinzia autonoma de Bulsan



Landesbeirat für Kommunikationswesen
39100 Bozen | Italienallee 17
Comitato provinciale per le comunicazioni
39100 Bolzano | Corso Italia, 17

Tel. 0471 287 188 | Fax 0471 405 172
info@kommunikationsbeirat-bz.org
info@comprovcomunicazioni-bz.org
www.kommunikationsbeirat-bz.org
www.comprovcomunicazioni-bz.org